



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

e dal Ministro dell'interno (ALFANO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2014

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata
e ai patrimoni illeciti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).....	»	23
Analisi tecnico-normativa.....	»	32
Relazione tecnica	»	46
Disegno di legge.....	»	69

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge introduce rilevanti modifiche ai codici penale e di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi per rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa.

L'esigenza dell'intervento normativo nasce dalla diffusa consapevolezza della necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alle condotte delittuose, rendendo più efficace l'azione preventiva e repressiva nei confronti della criminalità, in particolar modo di quella mafiosa, e della sua capacità di ingerirsi nei circuiti dell'economia locale e delle istituzioni di governo locale.

A fronte di una emergenza criminale di tipo nazionale e transnazionale, rappresentata dall'infiltrazione mafiosa nei circuiti dell'economia legale, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al 7 gennaio 2013 sono 12.946 i beni confiscati alle mafie. Di questi 11.238 sono immobili, mentre 1.708 sono aziende. Su base regionale, la Sicilia conta 5.515 beni confiscati (il 42.60% del totale), seguita dalla Campania con 1.918 beni, dalla Calabria con 1.811, mentre la Lombardia (prima regione al Nord per numero di beni sottratti alla criminalità) ha registrato la confisca di 1.186 beni.

In tale prospettiva si interviene, con modifiche al codice penale, e in particolare si prevede specifica informativa in ordine all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 129-*bis* disp. att. cod. proc. pen., in favore del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Inoltre, si inasprisce il trattamento sanzionatorio delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale e si introduce, attraverso il nuovo articolo 648-*ter*.1, l'ipotesi del cosiddetto auto-riciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Al fine di evitare che le condotte di mero godimento (costituenti *post factum* non punibile) rientrino nell'ambito di applicazione della norma, si prevede espressamente che l'autore del reato non è punibile «quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale». Specifiche aggravanti sono previste ove il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. Al precipuo scopo di adeguare la pena al fatto, si prevede specifica diminuzione se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Parzialmente diversa la diminuzione premiale applicabile nei confronti di «chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte (di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità) siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto», finalizzata

ad incentivare condotte di ravvedimento attuoso e di collaborazione.

Vengono altresì ridisegnate le fattispecie di cosiddetto falso in bilancio previste dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, prevedendo rispettivamente per le società non quotate (2621 c.c.) e per quelle con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (2622 c.c.) due distinte ipotesi, entrambe delittuose, con conseguente prolungamento dei tempi di prescrizione e tendenziale aggravamento del quadro sanzionatorio: la formulazione delle relative condotte è stata rivisitata in termini idonei a ricomprendere il cosiddetto «falso qualitativo».

Limitatamente alle società non quotate che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero le società sottratte alla dichiarazione di fallimento e sempreché il fatto abbia cagionato danno non grave), viene previsto un regime di procedibilità a querela. Quanto alle cause di non punibilità, si mantiene, per entrambe le fattispecie, la previsione della non punibilità del fatto se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Si esclude poi la punibilità per il caso in cui le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Vengono altresì previste le necessarie modifiche delle norme della legge n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, conseguenti alle menzionate novelle degli articoli 2621 e 2622 c.c..

Quanto al sistema di prevenzione patrimoniale, si amplia il novero dei delitti per i quali la legge consente il sequestro e la confisca cosiddetta allargata, si rafforza lo strumento del sequestro e della confisca di prevenzione per equivalente anche nei con-

fronti di terzi, di eredi ed aventi causa, si introducono norme per l'amministrazione e il controllo giudiziario di attività economiche e di aziende.

Sul fronte processuale, per i soggetti detenuti per taluno dei più gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., si limitano i casi di traduzione per la partecipazione alle udienze, anche al fine di ridurre i rischi di evasione e di prevenire situazioni di pericolo.

Al fine di garantire una più celere trattazione e definizione del procedimento di prevenzione, si apportano modifiche al codice delle leggi antimafia, che introducono preclusioni processuali in tema di eccepibilità dell'incompetenza per territorio, prevedono la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione e l'individuazione di precisi termini per il deposito del provvedimento da parte del tribunale.

Ulteriore linea di intervento è quella che riguarda la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, capitolo fondamentale in una rinnovata strategia di aggressione all'accumulazione illecita. Gli interventi previsti mirano non solo ad ampliare le possibilità di destinazione dei cespiti appresi, ma anche a reimpostare l'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in un'ottica volta a rendere la sua azione più efficace, anche attraverso una valorizzazione delle sinergie che possono essere sviluppate sia con altre istituzioni pubbliche, sia con i settori della società civile più direttamente interessati.

Il disegno di legge, inoltre, prevede misure specifiche finalizzate alla valorizzazione ed alla protezione delle vittime dei reati, con particolare attenzione a quelli di tipo mafioso, di terrorismo o di strage.

Ulteriore direttrice d'azione è quella che concerne la disciplina dello scioglimento degli enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione mafiosa.

In questa parte, l'intervento opera una profonda rivisitazione delle norme, contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti sia la composizione delle commissioni straordinarie incaricate della gestione dell'ente locale, secondo un'ottica che mira ad accentuare la professionalizzazione e la specializzazione dei loro componenti, sia i poteri di tali organi collegiali. A quest'ultimo riguardo, il provvedimento si preoccupa di attribuire alle medesime commissioni più penetranti poteri di intervento, al fine di recidere i canali dell'infiltrazione mafiosa nella burocrazia locale.

Sempre a titolo di premessa, si sottolinea l'urgenza delle norme proposte a modifica del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di allineare l'ordinamento nazionale agli *standard* internazionali GAFI in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale. Si rappresenta, a riguardo, che il Fondo monetario internazionale ha già avviato la valutazione complessiva dell'adeguatezza del sistema italiano alle prescrizioni stabilite, in materia, dalla comunità internazionale, dettando termini e condizioni concesse alle autorità nazionali. Più nel dettaglio, è previsto che le relazioni complete circa lo stato di attuazione della normativa primaria e secondaria vigente in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (*technical compliance*) e circa l'efficacia in concreto del sistema (*effectiveness*) siano rese disponibili al Fondo entro giugno e settembre 2014. Di contro, il termine ultimo concesso dal Fondo monetario internazionale per l'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale agli *standard* internazionali in materia è fissato alla prima metà di gennaio del 2015. Si puntualizza, a riguardo che, ai fini della valutazione, il Fondo monetario internazionale terrà conto unicamente di norme già entrate in vigore alla scadenza del termine anzidetto.

In caso di mancato adeguamento agli *standard* internazionali, prescritti in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Fondo monetario internazionale concluderà la propria valutazione con l'attribuzione di un *rating* negativo del sistema italiano, consacrato in un rapporto pubblico e accessibile all'intera comunità internazionale, potendo eventualmente optare, in ragione della gravità dell'inottemperanza, per l'assoggettamento dell'Italia a procedure di rigore implicanti serrati obblighi di monitoraggio e *reporting*.

* * *

Il provvedimento normativo in esame si compone di 32 articoli.

L'articolo 1 introduce uno specifico obbligo di informativa *ex* articolo 129 disp. att. codice di procedura penale a favore del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ipotesi in cui si eserciti l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 416-bis c. p. introducendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio delle singole condotte e delle circostanze aggravanti.

L'articolo 3 introduce nel sistema, attraverso l'aggiunta dell'articolo 648-ter¹. al codice penale, due fattispecie di cosiddetto autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (condotte ad oggi rientranti nell'ambito del *post-factum* non punibile).

La formulazione delle disposizioni incriminatrici tiene conto dell'esigenza di adeguare lo strumento repressivo alle esigenze di politica criminale connesse al cosiddetto rientro di capitali dall'estero, sì come valu-

tate nel proficuo confronto con le altre amministrazioni interessate.

Il primo comma dell'articolo 648-*ter*.1, in particolare, prevede l'ipotesi di autoriciclaggio in riferimento a un delitto non colposo punito con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, mentre il secondo comma prevede un'ipotesi autonoma, che ha come presupposto un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Al fine di evitare che le condotte di mero godimento (costituenti *post factum* non punibile) rientrano nell'ambito di applicazione della norma, il terzo comma prevede espressamente che «l'autore del reato non è punibile quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale». In tal modo si scongiura il rischio di duplicare la punizione per uno stesso fatto, dal momento che le condotte di mero sfruttamento dell'illecita ricchezza procurata dalla commissione del delitto presupposto sono, per chi tale delitto ha commesso, un mero *post factum*, non avente autonomo disvalore.

Al quarto comma si prevedono specifiche aggravanti ove il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

Al quinto comma si prevede invece una specifica diminvente premiale, applicabile nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto, finalizzata ad incentivare condotte di ravvedimento attuoso e di collaborazione.

Infine, il sesto comma prevede l'applicabilità dell'articolo 648, ultimo comma, del codice penale, in virtù del quale la punibilità non è esclusa nel caso in cui l'autore del de-

litto presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Conseguentemente, si propone una modifica del testo vigente dell'articolo 648 *quater*, al fine di consentire la confisca anche rispetto ai beni costituenti prodotto o profitto del delitto di autoriciclaggio.

L'articolo 4 riconfigura le fattispecie del cosiddetto falso in bilancio, prevedendo sia per le società non quotate che per quelle quotate due distinte ipotesi, entrambe delittuose. Limitatamente alle società non quotate che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero le società sottratte alla dichiarazione di fallimento e sempreché il fatto abbia cagionato danno non grave), è stato previsto un regime di procedibilità a querela. Le falsificazioni operate nei bilanci e negli altri atti delle società non quotate, o le omissioni ivi contenute, non sono punibili se non hanno dato causa ad una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

L'articolo 5 apporta le necessarie modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti conseguente alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ. Si è provveduto, in particolare, a modificare l'articolo 25-*ter* della legge n. 231 del 2001, al fine di riallineare la relativa previsione ai «principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa» di cui agli articoli 1 e seguenti della stessa legge.

L'articolo 6 modifica l'articolo 666 c.p.p., prevedendo una diversa disciplina della partecipazione dell'interessato al procedimento di esecuzione.

Con l'introduzione del comma 4-*bis* si adegua la disciplina alla modifica apportata all'articolo 146-*bis* disp. att. c.p.p. e, con quella del successivo comma 4-*ter*, si estende in via generale l'istituto della partecipazione a distanza a tutti i casi in cui l'in-

teressato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice.

L'articolo 7, che modifica il comma 1 dell'articolo 146-*bis* disp. att. c.p.p., è finalizzato ad evitare che, per un detenuto, la videoconferenza possa essere attivata solo ove si proceda per i delitti indicati negli articoli 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera a), numero 4), c.p.p.

La proposta di modifica del comma 1 rende, così, possibile per il giudice, nel caso sussistano le specifiche esigenze indicate dalle lettere a) e b), l'attivazione della videoconferenza per un detenuto ristretto per taluno dei delitti indicati, anche nel caso in cui si proceda per fatti diversi.

La riformulazione della lettera a) del comma 1 consente al giudice di disporre che il detenuto partecipi a distanza al dibattimento, anche per ragioni di sicurezza rappresentate dall'Amministrazione penitenziaria: si pensi, a titolo esemplificativo, al rischio di evasione connesso alla traduzione, ovvero all'inopportunità dell'assegnazione del detenuto in istituti prossimi alla sede di giustizia per comportamenti che abbiano destabilizzato l'ordine e la sicurezza penitenziaria, con eventuale applicazione del regime di sorveglianza particolare *ex* articolo 14-*bis* della legge n. 354 del 1975.

L'articolo 8 introduce, al primo comma, l'articolo 5-*bis* nel codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio, con la relativa preclusione se non proposta entro la conclusione della discussione di primo grado, ed alla rilevabilità di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

Le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, previste dal secondo comma dell'articolo 8, inseriscono il comma 2-*bis*, al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione dell'articolo 5-*bis*, prevedendo la trasmissione degli atti all'organo proponente, da parte della corte di appello, nel caso di

accoglimento della questione di incompetenza territoriale riproposta in secondo grado.

Viene introdotto, inoltre, il comma 3-*bis*, che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale).

Con l'introduzione del comma 6-*bis*, infine, viene disciplinata la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione.

L'articolo 9 modifica il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo un potenziamento degli strumenti di indagine. Si consente, infatti, alle autorità titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione patrimoniali di accedere al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 10 modifica l'articolo 81 del codice antimafia, prevedendo che nei registri delle procure della Repubblica venga annotato anche il provvedimento di archiviazione, ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione.

Ulteriore modifica attiene alla previsione che la proposta di applicazione di misura di prevenzione, formulata dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, venga contestualmente comunicata alla procura competente per territorio, con allegazione in copia della proposta.

L'articolo 11, al comma 1, modifica l'articolo 20 del codice antimafia, prevedendo che il tribunale possa, anche di ufficio, ordinare il sequestro dei beni sin dalla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Introduce inoltre disposizioni in materia di revoca del sequestro, prevedendo che il

tribunale debba, in caso di revoca, ordinare le conseguenti trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 24 del codice antimafia, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Si prevede inoltre che il termine stabilito per il deposito del decreto di sequestro da parte del tribunale resti sospeso anche per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione degli eredi o aventi causa ai sensi dell'articolo 18, comma 2 dello stesso codice.

Il comma 3 riformula l'articolo 25 del codice antimafia. Si prevede, dopo la presentazione della proposta, l'applicazione del sequestro e della confisca per equivalente (senza che rilevi la finalità elusiva richiesta dalla vigente formulazione) dei beni di legittima provenienza dei quali il proposto abbia la disponibilità, anche per interposta persona, nel caso in cui non sia possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1.

Analogo sequestro è ammesso nei confronti di eredi ed aventi causa, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

L'articolo 12 contiene disposizioni in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende, riformulando l'articolo 34 ed inserendo l'articolo 34-*bis* nel codice antimafia.

L'articolato riprende la proposta elaborata dalla Commissione ministeriale istituita con decreto ministeriale 10 giugno 2013 presso il Ministero della giustizia, presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca.

Le norme propongono innovazioni volte all'obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali.

Il nuovo articolo 34 rivede la regolamentazione normativa dell'amministrazione giu-

diziaria, introducendo una disciplina dettata dalle prerogative gestionali.

Con l'articolo 34-*bis* si introduce l'istituto del «controllo giudiziario», destinato a trovare applicazione in luogo della «amministrazione giudiziaria» (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione «non assume carattere di stabilità (...)» e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di «vigilanza prescrittiva» affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 13 introduce, al primo comma, il capo V-*bis* nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-*ter*, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Il secondo comma inserisce all'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il comma 2-*sexies*, al fine di individuare i collegi o le sezioni da destinare in via esclusiva alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia.

Il terzo comma inserisce l'articolo 7-*bis* nel codice antimafia, disciplinando i termini per il deposito del decreto da parte del tribunale.

L'articolo 14 interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.

Più in dettaglio, viene modificato l'articolo 35 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con l'inserimento, in primo luogo, del nuovo comma *2-bis*, tendente a stabilire che l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati è scelto dal giudice delegato (nell'ambito degli iscritti all'apposito albo) secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia dei beni appresi in via cautelare. L'individuazione di tali criteri viene rimessa ad un successivo decreto. Tale decreto dovrà, altresì, stabilire i casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare.

Il nuovo comma *2-ter* del citato articolo 35 stabilisce, invece, che l'incarico di amministratore giudiziario di aziende confiscate, da scegliersi nell'apposita sezione del pertinente albo professionale, non può essere conferito a soggetti i quali, al momento della nomina, sono già titolari di analoghi incarichi.

Una ulteriore modifica riguarda l'articolo 37 dello stesso codice antimafia. L'intervento risponde all'esigenza di chiarire gli adempimenti che devono essere svolti nel momento in cui, per effetto del decreto di confisca di primo grado, si chiude la fase dell'amministrazione giudiziaria per passare alla gestione del bene da parte dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Viene previsto che, a seguito del citato decreto, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e che il tribunale provvede agli adempimenti riguardanti le spese, i compensi e i rimborsi stabiliti dall'articolo 42 del codice e all'approvazione del rendiconto della gestione svolta dall'amministratore giudiziario.

In conseguenza degli interventi sopra descritti, si sancisce l'abrogazione dei commi 4 e 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Con una ulteriore modifica dello stesso art. 38 viene previsto che i coadiutori di cui può avvalersi l'Agenzia, per l'amministrazione dei beni dopo il decreto di confisca di primo grado, siano individuati secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario e, pertanto, scelti tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia, nell'ambito della sua attività di ausilio durante la fase cautelare del sequestro, possa proporre al tribunale l'adozione delle misure per la migliore utilizzazione dei cespiti appresi, individuate attraverso i nuovi strumenti introdotti dal presente disegno di legge mediante l'introduzione del comma *2-bis* all'articolo 110 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'articolo 15 si colloca nell'alveo delle misure recate dal presente disegno di legge per rendere più efficace l'azione dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso lo sviluppo di sinergie con i diversi soggetti istituzionali e della società civile titolari di interessi rilevanti nel campo della gestione e destinazione dei beni appresi ai gruppi delinquenziali.

Come si dirà meglio appresso, la nuova impostazione organizzativa perseguita stabilisce che l'Agenzia si avvalga obbligatoriamente delle prefetture-UTG per lo svolgimento sul territorio dei propri compiti, presso le quali operano appositi nuclei di supporto, il cui ruolo viene infatti debitamente rafforzato.

La disposizione, introducendo il nuovo articolo *41-bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che presso le prefetture-UTG, siano istituiti anche tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, composti da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle associazioni destinatarie degli immobili confiscati e delle direzioni territoriali del lavoro, alle cui sedute possono, inoltre, essere invitati anche esponenti degli enti locali di volta

in volta interessati e della camera di commercio.

Diversi i compiti affidati ai tavoli: favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; supportare l'amministratore giudiziario e l'Agenzia; favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; esprimere, se richiesto, un parere, ancorché non vincolante, sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

Componenti del tavolo permanente sono: un rappresentante dell'Agenzia (di regola individuato nel dirigente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3, del codice antimafia), delle regioni, delle direzioni territoriali del lavoro nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni del terzo settore da scegliersi, questi ultimi, secondo criteri di rotazione. In considerazione delle diverse esigenze che si possono manifestare, il prefetto può, altresì, estendere la partecipazione al tavolo anche ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per integrare i criteri sulla base dei quali l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati provvede a destinare gli immobili appresi ai sodalizi delinquenziali.

Le modifiche introdotte mirano, innanzitutto, ad ampliare le possibilità di destinazione, mantenendo comunque inalterata la cornice complessiva delineata dalla vigente normativa che privilegia l'utilizzazione di questa tipologia di cespiti per fini sociali.

In questo senso, viene previsto che l'immobile possa essere assegnato agli enti locali, per lo svolgimento non solo di attività istituzionali o sociali, ma anche di natura economica; in quest'ultimo caso viene comunque stabilito che i proventi ricavati dal-

l'immobile assegnato devono essere reimpiegati in attività sociali.

L'intervento amplia, inoltre, il novero degli enti cooperativi cui possono essere assegnati gli immobili confiscati, ricomprendendovi, oltre alle cooperative di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, anche le altre tipologia di cooperative, purché a mutualità prevalente e operanti senza fine di lucro.

Infine, viene, espressamente previsto che la destinazione impressa ai beni immobili assegnati dall'Agenzia deve essere pubblicata nel sito dell'Agenzia stessa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa. I soggetti destinatari o assegnatari comunicano all'Agenzia per la pubblicazione i dati relativi ai cespiti in argomento, pena la revoca della destinazione in caso di inadempimento.

L'articolo 17 contiene norme volte ad operare una significativa rivisitazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'obiettivo di questa riorganizzazione è innalzare l'efficacia delle attività di gestione e destinazione dei cespiti in questione, con una riduzione delle attività di *backoffice* e quindi dei connessi costi, compensata dallo sviluppo di più strette sinergie con i soggetti istituzionali e le organizzazioni esponenziali dei settori della società civile più direttamente interessati.

In questo senso, la disposizione prevede che l'Agenzia abbia una sede secondaria in Roma, oltre alla sede principale in Reggio Calabria, mentre vengono soppresse le previsioni che consentono il mantenimento e l'apertura di sedi secondarie in altre regioni (comma 1, lettera *a*), numero 1), e lettera *c*), numero 2), che modificano gli articoli 110 e 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

Nel contempo, viene rafforzata la sinergia tra l'Agenzia e le prefetture. A questo riguardo, si stabilisce che l'Agenzia si avvalga obbligatoriamente del supporto delle

prefetture, presso le quali viene riconfermata l'attivazione di un apposito nucleo di supporto (comma 1, lettera *c*), numero 1), modificativo dell'articolo 112, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011).

La composizione di tale nucleo viene rivista, prevedendo che essa non sia più rigida ed uniforme, ma calibrata secondo parametri di modularità in ragione dell'entità dei beni appresi alla criminalità in ciascuna provincia. In questo senso, viene previsto che i prefetti determinino la composizione del consesso in parola (cui possono partecipare oltre a pubbliche amministrazioni anche associazioni) secondo le linee guida approvate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia.

Inoltre, viene modificato anche l'assetto degli organi dell'Agenzia, a cominciare dalla composizione del Consiglio direttivo, tra i cui componenti vengono inseriti due qualificati esperti: uno in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze; l'altro in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico (comma 1, lettera *b*), numero 2), modificativo dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011).

Viene, altresì, inserito nell'organigramma dell'Agenzia un nuovo organo, il Comitato consultivo, presieduto dal Direttore della stessa Agenzia e composto da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni che possono essere destinatarie dei beni confiscati e delle organizzazioni sindacali e datoriali (comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 3), modificativi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

Questo consesso mira ad assicurare il coinvolgimento degli enti e delle associazioni potenzialmente destinatarie dei beni confiscati nell'elaborazione delle scelte di

fondo dell'Agenzia. Ad esso, infatti, vengono devoluti compiti consultivi in merito agli atti di indirizzo (comprese le linee guida), agli atti di programmazione e pianificazione adottati dal Consiglio direttivo, nonché in ordine ad ogni altra questione riguardante la destinazione o l'utilizzazione dei beni confiscati. A ciò si aggiunge un potere di proposta circa l'elaborazione della relazione che il Direttore dell'Agenzia presenta ogni semestre ai Ministri dell'interno e della giustizia (comma 1, lettera *c*), numero 3), modificativo dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

Infine, la disposizione stabilisce che l'Agenzia svolge l'attività di ausilio a favore dell'Autorità giudiziaria fino all'adozione del provvedimento di sequestro attraverso un'attività consulenziale, e procede, per quanto specificamente concerne i beni aziendali, alla definizione degli interventi volti a salvaguardarne il valore patrimoniale anche attraverso società a partecipazione pubblica specializzate nel sostegno alle industrie (comma 1, lettera *a*), numero 2), modificativo dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'articolo 18 reca disposizioni per la revisione della dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, la disposizione interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con taluni interventi di novella sugli articoli 113 e 113-*bis* del codice antimafia e prevedendo il nuovo articolo 113-*ter* in materia di incarichi speciali.

Nello specifico, il comma 1 dispone, alla lettera *a*), la modifica delle vigenti disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, prevedendo, attraverso l'intervento sul comma 3 dell'articolo 113, la possibilità per l'ente di estendere i meccanismi convenzionali propri di avvalimento di altre amministrazioni o enti pub-

blici anche all'Agenzia per la coesione territoriale.

La lettera *b*) del citato comma 1 riscrive, sostituendolo, l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante disposizioni in materia di organico dell'Agenzia. L'intervento mira a delineare un modello organizzativo che sia più solido sotto il profilo delle risorse umane, che presenti contemporaneamente profili di maggior duttilità funzionale e che sia in grado di rispondere, con efficacia e tempestività, alle diverse istanze connesse alla delicata attività istituzionale e agli obiettivi assegnati.

La norma, come riscritta, prevede al comma 1 l'implementazione dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia che passa dalle attuali 30 unità alle 60 unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. Per il reclutamento si provvede secondo le disposizioni dei nuovi commi 2 e 3 del novellato articolo 113-*bis*, attraverso un meccanismo di alimentazione a doppio binario in base al quale si utilizzano, per una misura non superiore alla metà del citato contingente, procedure concorsuali, per lo svolgimento delle quali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno; per la restante parte di personale, si ricorre alle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, nell'ambito delle procedure selettive di cui al comma 2, la norma prevede che per il personale con qualifica dirigenziale sia richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Ciò al fine di creare una struttura manageriale specializzata ed altamente qualificata che sia in grado di ri-

spondere al disegno organizzativo sul quale oggi si fonda la *mission* dell'Agenzia.

Per quanto concerne invece la possibilità di ricorrere all'istituto della mobilità (comma 3) previsto dalla vigente normativa, la disposizione utilizza uno specifico strumento (cosiddetto «zainetto») in virtù del quale il passaggio del personale all'Agenzia determinerebbe la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Detto meccanismo, dunque, non comporterebbe alcun ulteriore onere finanziario a carico dell'Agenzia.

Proprio nell'ottica di rafforzare le funzioni più propriamente manageriali dell'Agenzia, il comma 4 attribuisce al Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dei presupposti di legittimità enucleati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia, resta ferma, infine, con il comma 5 la possibilità che il Direttore dell'Agenzia ricorra, nei limiti della complessiva dotazione organica e delle disponibilità finanziarie esistenti, alla stipula di contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016.

La successiva lettera *c*) del comma 1 della disposizione introduce un nuovo articolo 113-*ter* concernente la disciplina sul conferimento degli incarichi speciali.

Il comma 1 dell'articolo 113-*ter* prevede che il Direttore possa utilizzare un contingente, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ed entro il limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, nonché ad enti pubblici economici.

Il personale individuato nel comma 1 usufruisce delle disposizioni previste per il collocamento in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il citato personale, inoltre, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 secondo le quali il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando di tale personale è posto interamente a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

Per il personale prefettizio continua a essere prevista la possibilità di essere collocato fuori ruolo.

Il comma 2 della disposizione prevede, infine, una norma di salvaguardia per i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'articolo 19 modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Si riformula il comma 1, con un'elencazione sistematica delle fattispecie di reato

individuati dai diversi commi del testo vigente, effettuata anche mediante rinvio all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Detto richiamo implica l'applicabilità della cosiddetta confisca allargata anche nel caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Si prevede inoltre specifica preclusione in ordine alla possibilità che la giustificazione della legittima provenienza dei beni si fondi sulla disponibilità di denaro provento o reimpiego di evasione fiscale.

Alla predetta modifica seguono ulteriori modifiche di adeguamento.

Si mantiene invece la previsione di cui al comma 2-*ter* relativa alla possibilità per il giudice di disporre la confisca per equivalente.

È introdotto il comma 4-*quinquies* con cui si prevede che i terzi, titolari formali dei beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

L'articolo 20 disciplina infine il regime della cosiddetta confisca allargata in esito all'estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

L'articolo introduce all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ulteriori due commi.

Il comma 4-*sexies* prevede l'applicabilità della confisca cosiddetta allargata (ad eccezione dell'ipotesi di confisca per equivalente di cui al comma 2-*ter*) dopo una sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia intervenuta in appello o nel giudizio di Cas-

szazione a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizio.

Il successivo comma 4-*septies* prevede che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti sia stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il procedimento di esecuzione inizi o prosegue nei confronti degli eredi e degli aventi causa del *de cuius*.

L'articolo 21 istituisce la «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie», fissando la data del 21 marzo di ogni anno e prevedendo che in tale occasione possano essere organizzate iniziative presso istituzioni pubbliche al fine di costruire una memoria condivisa delle vittime innocenti e degli avvenimenti.

L'articolo 22 prevede che le vittime di reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo ed i familiari superstiti possano ottenere un attestato di «testimone della memoria storica» da rilasciarsi dal Ministero dell'interno.

Al possesso dell'attestato consegue il diritto per i dipendenti pubblici di fruire di permessi lavorativi straordinari nella misura massima di cento ore annue, retribuiti e soggetti a recupero, per la partecipazione alle iniziative intraprese sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo.

L'articolo 23 prevede la possibilità di procedere al cambiamento delle generalità anche per i soggetti che, nell'ambito dei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., rendono dichiarazioni nella veste di persone offese dal reato, persone informate sui fatti o testimoni.

L'articolo 24 reca modifiche alla legge n. 512 del 1999, di istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alla vittime dei reati di tipo mafioso.

Il primo comma aggiunge all'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 il comma 4-*ter*.

Il secondo comma introduce all'articolo 6, comma 1, della stessa legge la lettera c-*quater*).

Entrambe le disposizioni, in una logica di coerenza con la *ratio* solidaristica della normativa, escludono l'obbligazione del Fondo nelle ipotesi in cui l'istante o gli eredi della vittima, pur non incontrando le specifiche preclusioni previste dalla legge (condanne o sottoposizione a misure di prevenzione), risultino dagli atti processuali appartenenti o contigui ad organizzazioni e ambienti di tipo mafioso; quindi le disposizioni modificano l'ambito dei requisiti soggettivi la cui sussistenza è condizione per l'accesso al Fondo medesimo.

Si tende ad evitare – anche sul piano della tutela dell'interesse pubblico sostanziale alla legalità – che i benefici della legge ricadano nelle mani di soggetti contigui a tali ambienti, sulla falsariga di quanto disposto dalla disciplina in favore delle vittime del terrorismo, laddove si condiziona l'elargizione alla circostanza fattuale che il soggetto leso risulti estraneo ad ambienti delinquenziali.

L'obiettivo è duplice: da un lato, quello di superare le problematiche applicative della normativa vigente, riducendo l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione che dovrà quindi valutare la concessione del beneficio anche alla stregua di questo ulteriore criterio di riferimento; dall'altro – aspetto non secondario nell'attuale momento storico – il contenimento della spesa, venendo ad essere preclusa la concessione del beneficio previsto dalla legge n. 512 del 1999 in casi attualmente non considerati dalla normativa vigente e lasciati alla discrezionalità dell'amministrazione precedente.

Pertanto le misure previste – oltre ad essere rispondenti ad un'esigenza avvertita – conseguono obiettivi di risparmio delle risorse assegnate al Fondo, unitamente alla razionalizzazione delle procedure volte alla

corresponsione dei benefici in termini di semplificazione, economicità e di efficacia.

L'articolo 25 riscrive l'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al comma 1 si prevede che gli enti locali, i cui organi sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, hanno l'obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di loro competenza, per l'intera durata della gestione straordinaria e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi. L'obbligo di avvalimento si può perfezionare sia attraverso il ricorso ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) che agli strumenti e alle procedure di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 2 prevede, altresì, che sono nulli i contratti conclusi dall'ente in violazione dell'obbligo di avvalimento della stazione unica appaltante.

L'articolo 26 modifica l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si modifica il comma 2 prevedendo che nella commissione di indagine nominata dal prefetto, al fine di verificare l'esistenza di forme di condizionamento di un ente locale, partecipi un funzionario della prefettura territorialmente competente, che vanta, normalmente, una migliore conoscenza delle condizioni ambientali e delle dinamiche istituzionali con riguardo allo specifico ente e, più in generale, al contesto territoriale di riferimento.

Si integra, poi, il disposto del comma 5 introducendo il ricorso alla mobilità obbligatoria presso altro ente o al licenziamento del dipendente per i casi più gravi di sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso descritti al comma 1.

Si riscrive la prima parte del comma 7 al fine di evitare un'applicazione della disposizione che impone l'obbligo di emanazione del decreto di conclusione del procedimento

di accesso solo nel caso in cui vengano a verificarsi congiuntamente le due seguenti condizioni: non sussistano i presupposti per procedere allo scioglimento e non siano stati adottati i provvedimenti a carico dei dipendenti dell'ente. L'applicazione in tal senso della norma è evidentemente irragionevole poiché ignora la *ratio* della disposizione, sicuramente non impeccabile da un punto di vista della formulazione tecnica. L'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento in cui si «dà conto degli esiti dell'attività di accertamento» appare, viceversa, ancor più necessario proprio nella ipotesi in cui ad un giudizio di «non condizionamento degli organi elettivi» corrisponda un provvedimento di rigore nei confronti di parte della struttura burocratica.

Per tali considerazioni, la nuova formulazione del primo periodo del comma 7 prevede che il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla chiusura dell'accesso, nel caso in cui non sussistano elementi per sciogliere l'ente, emani comunque un decreto di conclusione del procedimento con cui dà conto complessivamente delle attività di indagine e quindi, pur senza espresso riferimento nella nuova norma, dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale dipendente dell'ente.

Si sostituisce, inoltre, la seconda parte del comma 7 introducendo la pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento, da effettuarsi con le modalità stabilite dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Si modifica il comma 9 nella parte in cui disciplina i casi in cui il Consiglio dei ministri può disporre di non pubblicare parte della proposta del Ministro dell'interno e della relazione del prefetto, limitandola ai soli casi in cui la decisione sia assunta in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Si modifica il comma 11 che disciplina l'incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. La riformulazione intende porre rimedio alle criticità emerse in sede di prima applicazione della disposizione, introdotta in occasione della riscrittura dell'articolo 143 operata con la legge n. 94 del 2009: la disciplina vigente prevede, infatti, un periodo di incandidabilità per ogni tipo di elezione, regionale e amministrativa, che si svolge nella regione in cui ricade il comune colpito dalla misura di rigore, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora l'incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Secondo l'interpretazione che si è affermata sulla base del dato testuale, la sanzione dell'incandidabilità viene ad operare residualmente, ossia riguarda solo quelle elezioni che non dovessero essere già state celebrate nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento. E siccome vi è un'alta possibilità che, intervenuta l'incandidabilità, le elezioni comunali siano già state celebrate nel territorio regionale (ancorché non abbiano riguardato il comune sciolto per mafia), si viene a determinare la paradossale conseguenza che l'amministratore indegno possa ricandidarsi nel comune colpito dallo scioglimento, con ciò venendo a frustrare l'effetto più stigmatizzante della norma.

La riformulazione della disposizione in argomento si caratterizza, pertanto, per la fissazione della durata dell'incandidabilità in sei anni, decorrenti dalla data di definitività della pronuncia, e per una limitazione del diritto di elettorato passivo non più limitato al territorio regionale ma applicabile in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 27 riscrive l'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si modifica l'intero articolo con l'intento di «professionalizzare» l'attività di gestione straordinaria dell'ente. A tal fine, vengono individuate, in modo puntuale, le categorie

dei soggetti chiamati a far parte della terna commissariale incaricata della suddetta gestione, rendendo prevalente la partecipazione del personale del Ministero dell'interno ed in particolare di quello appartenente alla carriera prefettizia, istituzionalmente vocato all'esercizio di competenze in materia di enti locali. Conseguentemente, due membri sono sempre individuati tra il suddetto personale. Quanto al terzo, oltre a mantenere ferma la possibilità di individuarlo tra gli appartenenti, in quiescenza, alla magistratura - ampliando il novero anche a quella contabile, oltre che a quelle ordinaria ed amministrativa già previste dalla norma vigente - o tra i funzionari statali, è stato precisato che deve trattarsi di funzionari in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (comma 1). Ritenendo che il requisito della professionalità debba essere ancor più «marcato» nel caso di comuni di maggiori dimensioni, si è previsto che la «quota» prefettizia della terna commissariale negli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti venga individuata all'interno di un nucleo appositamente costituito presso il Ministero dell'interno, al quale è stabilmente assegnato un contingente di 45 unità (10 prefetti e 35 con qualifica fino a vice prefetto: comma 1-bis) dedicato a tempo pieno ed in via esclusiva all'esercizio delle funzioni commissariali degli enti di maggiore dimensione territoriale (comma 1-quater). La prevalenza della componente prefettizia nelle commissioni straordinarie è consolidata, altresì, dalla previsione, inserita nel comma 1-quinquies, di scegliere comunque due soggetti appartenenti a tale carriera nel caso in cui dovessero risultare indisponibili unità di personale assegnate al predetto nucleo.

Viene, inoltre, «rivitalizzata» la funzione del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria, già previsto dalla norma vigente, da un

lato ampliandone la partecipazione, attualmente limitata al personale dell'amministrazione dell'interno, a professionalità esterne (magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato), dall'altro assegnandogli il compito di elaborare linee guida per l'efficace svolgimento dell'attività commissariale (comma 2).

Infine, si prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'interno per determinare: i criteri e le modalità di funzionamento della commissione straordinaria, compresi quelli relativi al trattamento indennitario sia dei componenti della commissione, sia del personale assegnato in via temporanea all'ente locale, ai sensi del successivo articolo 145, comma 5; i criteri e le modalità della formazione di tutti i soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni straordinarie e delle commissioni di accesso di cui all'articolo 143, comma 2; i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea all'ente locale affinché anche la scelta di tale personale sia sorretta da logiche di professionalizzazione della funzione da esercitare (comma 3).

L'articolo 28 modifica l'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Viene interamente ripensata l'attività di gestione straordinaria svolta dalla commissione straordinaria finalizzandola, oltretutto alla ordinaria amministrazione dell'ente, al ripristino della legalità compromessa, anche mediante l'applicazione e l'utilizzo delle linee guida elaborate dal comitato di sostegno e monitoraggio. Sulla base della sintesi dell'esperienza maturata negli anni in materia di gestioni commissariali si è ritenuto di esplicitare nella norma quali sono i settori nei cui confronti deve, prioritariamente, indirizzarsi ogni iniziativa gestionale ed amministrativa della commissione straordinaria. Sono stati, così, enucleati i settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei

servizi sociali (comma 1). Viene esplicitato il contenuto del piano di priorità degli interventi da realizzare, che la commissione straordinaria deve definire entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Tale piano, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso, deve indicare, in particolare: le unità organizzative dell'ente per le quali è necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea; le vacanze di organico dell'ente per le quali possono essere attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero le procedure concorsuali; le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute; le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso (comma 2). Viene costruito un sistema di sostegno dell'attività delle commissioni straordinarie anche in sede locale attribuendo al prefetto competente per territorio, al quale la commissione trasmette il piano di priorità, il potere di intervenire presso le amministrazioni competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti per attivare una serie di misure acceleratorie e agevolative necessarie per il completamento o l'attuazione degli interventi indicati nel piano medesimo quale, ad esempio, la priorità nell'accesso a mutui, contributi o finanziamenti pubblici (comma 3). I poteri del prefetto sono esercitati avvalendosi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e servendosi degli strumenti previsti dalle norme vigenti quali la conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (comma 4).

Ancora, il prefetto può disporre, in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione, in posizione di comando o distacco e per un periodo non superiore alla durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previe intese con gli stessi,

ove occorra anche in posizione di sovraordinazione (comma 5). Di tale personale potrà continuare ad avvalersi, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, l'ente locale ricostituito al termine del periodo di scioglimento, ove ne sia fatta richiesta nei sessanta giorni successivi all'insediamento dei nuovi organi (comma 9). Viene previsto, poi, che nel caso in cui nel corso della gestione commissariale emergano elementi concreti, univoci e concordanti di collegamenti con la criminalità organizzata a carico di appartenenti all'apparato burocratico dell'ente sciolto, non già o non sufficientemente rilevati nella fase dell'accesso, la commissione può richiedere al prefetto di proporre l'adozione nei confronti del predetto personale dei provvedimenti sanzionatori (es. destinazione ad altro incarico, sospensione dal servizio, licenziamento nei casi più gravi) previsti dall'articolo 143, comma 5 (comma 6). Particolare attenzione viene riservata alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di opere e servizi pubblici, da un lato confermando, in capo alla commissione, i poteri ispettivi di cui al decreto-legge n. 152 del 1991 e la possibilità di revocare le delibere già adottate o di rescindere contratti già conclusi, dall'altro introducendo la possibilità di potersi avvalere, previa istanza al prefetto, di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni nei settori oggetto di verifica (comma 7). Resta ferma la possibilità, già prevista nel vigente articolo 145, comma 5, che la commissione proceda a forme di consultazione di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a questioni di interesse generale (comma 8). Infine, viene individuata la copertura finanziaria degli oneri recati dal presente articolo nelle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge n. 296 del 2006 (comma 10).

L'articolo 29 modifica l'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si modifica il comma 1 ampliando il novero degli enti nei cui confronti possono essere effettuati i controlli sulle infiltrazioni mafiose, con esplicita previsione delle società partecipate o dei consorzi pubblici, anche a partecipazione privata. Viene definitivamente consacrato il ruolo di centralità del Ministero dell'interno nella *governance* del sistema dei controlli «antimafia» sugli enti locali attraverso la previsione della trasmissione al Parlamento di una relazione biennale sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti, sulle eventuali criticità rilevate e che contenga proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime.

L'articolo 30 apporta modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che rispondono all'esigenza di allineare la normativa nazionale agli *standard* internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, adottati dal GAFI nel febbraio 2012, e puntualmente ripresi dalla Commissione europea nella proposta di IV direttiva, presentata il 5 febbraio 2013, che sostituirà la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005.

La modifica di cui al comma 1, lettera *a*), prevede l'introduzione, nell'articolo 5 del decreto, del comma 3-*bis*. La nuova disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dalla raccomandazione GAFI n. 1. Quest'ultima richiede agli Stati membri di identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui i medesimi sono esposti, nonché di adottare adeguate misure e risorse, al fine di mitigare tali rischi. Tra le misure ritenute necessarie a tal fine, il GAFI indica la designazione di un organismo o di un meccanismo, preposto all'elaborazione dell'analisi del rischio nazionale a supporto delle iniziative assunte, sempre al fine di mitigare il rischio, da parte

delle autorità nazionali competenti all'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Comitato di sicurezza finanziaria, istituito «in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale», ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, è l'organismo designato, dal nuovo comma 3-*bis*, per la valutazione nazionale del rischio.

L'individuazione nel Comitato di sicurezza finanziaria dell'autorità competente all'elaborazione del rischio nazionale è giustificata, oltretutto dalle suddette funzioni istituzionali, anche dalle funzioni attribuite al Comitato stesso dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Tale norma attribuisce al Comitato specifiche funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La nuova disposizione, attribuendo al Comitato la citata funzione di elaborazione della valutazione del rischio nazionale, prevede che tale valutazione, sempre ad opera del Comitato, sia aggiornata periodicamente. L'aggiornamento deve, comunque, intervenire quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Comitato.

Sulla base della valutazione elaborata, il Comitato fornisce informazioni agli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Tale condivisione dei risultati, con un criterio di discrezionalità attribuito al Comitato, renderà possibile, per il tramite dei citati soggetti, ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio di applicare, in base all'approccio basato sul rischio, misure idonee a prevenire e a mitigare i rischi nell'ambito delle rispettive attività.

Il comma 1, lettera *b*), sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Gli *standard* internazionali del GAFI obbligano i Paesi a dotarsi di sistemi e procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo in modo che sia garantito ai destinatari degli obblighi posti di graduare l'intensità dei presidi adottati, concentrandosi sulle aree di maggior rischio rilevate, in concreto, nell'esercizio della propria attività.

Il nuovo articolo 20 («Analisi e valutazione del rischio») introduce l'obbligo specifico, per i destinatari del decreto n. 231 del 2007, di prevedere procedure basate sul rischio adeguate alle rispettive dimensioni e attività, nonché di documentare, aggiornare e mettere a disposizione delle autorità competenti, le misure adottate. I soggetti obbligati dovranno, inoltre, essere in grado di dimostrare l'adeguatezza e proporzionalità delle misure attuate, alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e collegi professionali.

Il comma 1, lettera *c*), sostituisce l'articolo 21. Nel lasciare immutata la previsione del comma 1, la proposta introduce due nuovi commi.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 21 prevede che il cliente-fiduciario di *trust* espressi detenga e conservi informazioni accurate ed aggiornate sui soggetti e gli *assets* fondamentali implicati nel *trust* di cui è fiduciario e, qualora agisca in qualità di *trustee*, riveli al destinatario dell'obbligo di adeguata verifica il suo *status*. La previsione risponde allo standard internazionale di cui alla raccomandazione 25 GAFI/FATF che impone ai Paesi di adottare misure atte ad impedire l'utilizzo di negozi e strumenti giuridici di natura fiduciaria per fini illeciti. La disposizione è peraltro strettamente allineata alle attuali previsioni della proposta di IV direttiva antiriciclaggio (articolo 30).

Il nuovo comma 3 dell'articolo 21 prevede l'obbligo, in capo alle imprese dotate

di personalità giuridica e tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di individuare il proprio titolare effettivo e comunicarlo ad un'apposita sezione del medesimo registro. L'accesso alla sezione viene riservato alle autorità di vigilanza del settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA e consentito anche, previo accreditamento e dietro il pagamento dei diritti di segreteria di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I dati e le informazioni oggetto di comunicazione al registro delle imprese vengono individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto vengono altresì disciplinati i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione dei dati e delle informazioni di cui sopra.

Conformemente a quanto enunciato negli *standard* internazionali GAFI/FATF (raccomandazioni nn. 24 e 25 e relative note interpretative), la disposizione, al pari di quella introdotta con il comma 2, si propone di dettagliare e dare attuazione all'obbligo gravante sugli Stati di strutturare processi di acquisizione, aggiornamento e reale messa a disposizione delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche. Lo stesso principio è contenuto nella proposta di IV direttiva antiriciclaggio che, all'articolo 29, stabilisce che gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni accurate, adeguate e aggiornate sui propri titolari effettivi e che tali informazioni siano prontamente messe a disposizione delle autorità competenti nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'impegno del legislatore nazionale in materia di trasparenza a fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali è stato altresì ufficialmente ribadito in seno al G8, che ha richiesto agli Stati

della Comunità internazionale componenti il consesso di rendere puntualmente conto delle iniziative concretamente messe in campo per il contrasto dei fenomeni di occultamento e dissimulazione dei flussi finanziari di provenienza criminale.

Al comma 1 dello stesso articolo 30 del disegno di legge, le lettere *d)* ed *e)* rispettivamente sostituiscono ed abrogano gli articoli 25 e 26. La sostituzione dell'articolo 25 è giustificata dalla necessità di escludere un'esenzione totale, per determinati soggetti o determinati contratti/prodotti caratterizzati da un basso rischio, dagli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'attuale disposizione prevede, di fatto, un'esenzione totale dai suddetti adempimenti nelle ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1 e 3, per i prodotti ritenuti a basso rischio e individuati dal comma 6, nonché, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26, per qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale esenzione totale è in contrasto con gli *standard* GAFI sull'applicazione della SDD (*simplified due diligence*). L'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela deve, infatti, tener conto degli esiti di una concreta valutazione del rischio, non essendo ritenuto sufficiente dal GAFI l'obbligo di raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare della verifica semplificata (articolo 25, comma 4). Per coadiuvare i destinatari della normativa nella valutazione del rischio strumentale alla graduazione dell'intensità delle misure di adeguata verifica, l'articolo 4 dell'allegato tecnico, anch'esso novellato, fornisce un'elencazione non esaustiva di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio di riciclaggio.

L'articolo 25 sostitutivo dell'attuale disposizione, nel rimettere ad una valutazione del rischio ad opera del soggetto obbligato la possibile applicazione di obblighi sempli-

ficati, esclude, tuttavia, la SDD nelle ipotesi in cui l'identificazione effettuata con modalità «semplificate» risulti non attendibile.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica sono comunque esclusi nelle ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La soppressione dell'articolo 26 (che prevede i criteri tecnici per l'autorizzazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di applicazione di obblighi semplificati) è la diretta conseguenza della sostituzione dell'articolo 25.

La lettera *f*) del comma 1 prevede l'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 36 (Obblighi di registrazione). Il citato comma, di cui si propone la soppressione, prevede che le disposizioni inerenti gli obblighi di registrazione non trovino applicazione nelle ipotesi di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica previste dal vigente articolo 25. Con la nuova proposta di articolo 25, che esclude esenzioni tassativamente predefinite dalla legge, ammettendo solo l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela ove giustificate dalla preliminare valutazione della sussistenza di un basso rischio di riciclaggio, si rende, conseguentemente, necessaria la registrazione dei dati e delle informazioni acquisite in regime di adeguata verifica semplificata.

La lettera *g*) del comma 1 sostituisce l'articolo 4 dell'allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007. Attualmente la disposizione contiene i criteri tecnici per la corretta individuazione di soggetti o prodotti a basso rischio di riciclaggio, ai fini dell'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, all'applicazione di obblighi semplificati. L'articolo sostitutivo contiene un'elencazione di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio.

L'articolo 31 detta disposizioni finalizzate ad adeguare il sistema normativo italiano in tema di misure restrittive di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento

del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale al quadro definito in sede internazionale ed europea, nonché a coprire le lacune normative individuate nell'implementazione del regolamento (CE) n. 881/2002. A tal fine, si è provveduto ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE».

Con la lettera *a*), numero 1), si interviene sulla definizione di «regolamenti comunitari», sostituendo il riferimento ai previgenti articoli 60 e 301 del Trattato della Comunità europea con quello agli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si aggiunge inoltre il riferimento al regolamento (UE) n. 267/2012, poiché quest'ultimo detta una disciplina particolareggiata delle misure restrittive nei confronti dell'Iran, prescrivendo in particolare che gli Stati membri si dotino di sanzioni proporzionali e dissuasive per le violazioni di detto regolamento.

Con la lettera *a*), numeri 2) e 3), si rimodulano le nozioni di «fondi» e di «risorse economiche», in coerenza con le risoluzioni delle Nazioni Unite e gli *standard* internazionali in materia, esplicitando chiaramente che sono fondi e risorse economiche riconducibili ai soggetti designati anche quei fondi e risorse posseduti, detenuti o controllati, indirettamente e parzialmente, anche da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di essi.

Con la lettera *b*) e *c*) si propone la modifica dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, ampliandone le finalità e, coerentemente, il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, esteso alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di

finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

In coerenza con il suddetto ampliamento, si prevede che al Comitato di sicurezza finanziaria partecipino il Ministro dello sviluppo economico e il direttore dell'Agenzia delle dogane, che già con precedente intervento normativo integravano il Comitato ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa. In conseguenza di ciò, ragioni di coerenza sistematica impongono la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109.

Si è infine ritenuta necessaria - lettera *d*) - l'introduzione di sanzioni amministrative, proporzionali, dissuasive ed afflittive, con riferimento alle violazioni degli articoli 30 e 30-bis del regolamento (UE) n. 267/2012, che prevedono un monitoraggio costante, con procedure di notifica/autorizzazione in relazione agli importi, dei trasferimenti di fondi da e verso l'Iran a prescindere dalla sussistenza o meno di eventuali operazioni commerciali sottostanti (articolo 30-bis), nonché dei trasferimenti finanziari tramitati da intermediari finanziari iraniani (articolo 30).

Con riferimento all'entità della sanzione amministrativa, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettera *c*), con la sanzione da euro 1.000 a euro 70.000. Infine, la violazione dell'articolo 30-bis, lettere *a*) e *b*), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000.

L'articolo 32 detta, infine, la disciplina transitoria per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e prevede che, per diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'attività dell'Agenzia sia limitata alla amministrazione e destinazione dei beni confiscati in via definitiva in esito a procedimenti di prevenzione e penali. In tale periodo di tempo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali, è attribuita all'autorità giudiziaria.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) **La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il disegno di legge introduce rilevanti modifiche al codice penale, di procedura penale, in materia di misure di contrasto ai patrimoni illecitamente accumulati, di gestione e destinazione dei beni appresi alla criminalità organizzata e, infine, in tema di scioglimento degli enti locali a seguito dell'accertamento di infiltrazioni mafiose.

L'esigenza dell'intervento normativo nasce dalla diffusa consapevolezza della necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alle condotte delittuose, rendendo più efficace l'azione preventiva e repressiva nei confronti della criminalità, in particolar modo di quella mafiosa e della sua capacità di ingerirsi nei circuiti dell'economia locale e delle istituzioni di governo locale.

A fronte di una emergenza criminale di tipo nazionale e transnazionale, rappresentata dall'infiltrazione mafiosa nei circuiti dell'economia legale, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al 7 gennaio 2013 sono 12946 i beni confiscati alle mafie. Di questi 11238 sono immobili, mentre 1708 sono aziende. Su base regionale, la Sicilia conta 5515 beni confiscati (il 42,60% del totale), seguita dalla Campania con 1918 beni, dalla Calabria con 1811, mentre la Lombardia (prima regione al Nord per numero di beni sottratti alla criminalità) ha registrato la confisca di 1186 beni.

In tale prospettiva, si interviene, con modifiche al codice penale: in particolare, si prevede specifica informativa in ordine all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 129-*bis* disp. att. cod. proc. penale, in favore del presidente dell'ANAC.

Inoltre, si inasprisce il trattamento sanzionatorio delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 416-*bis* e si introduce, mediante il nuovo articolo 648-*ter* l., l'ipotesi del c.d. **auto-riciclaggio**, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare

concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Al fine di evitare che le condotte di mero godimento (costituenti *post factum* non punibile) rientrino nell'ambito di applicazione della norma, si prevede espressamente che "l'autore del reato non è punibile quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale". Specifiche aggravanti sono previste ove il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. E' invece prevista una diminuente premiale, applicabile nei confronti di "chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto", finalizzata ad incentivare condotte di ravvedimento attuoso e di collaborazione.

Vengono altresì ridisegnate le fattispecie di c.d. **falso in bilancio** previste dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile, prevedendo rispettivamente per le **società non quotate (2621 c.c.)** e per quelle con titoli **quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (2622 c.c.)**, due distinte ipotesi, entrambe delittuose. Limitatamente alle società non quotate che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero le società sottratte alla dichiarazione di fallimento e sempreché il fatto abbia cagionato danno non grave), viene previsto un regime di procedibilità a querela. Quanto alle cause di non punibilità, si mantiene la previsione della non punibilità del fatto se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Vengono altresì previste le necessarie modifiche delle norme della l. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, conseguenti alla novella proposta degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Quanto al sistema di prevenzione patrimoniale, si amplia il novero dei delitti per i quali la legge consente il sequestro e la confisca c.d. allargata, si rafforza lo strumento del sequestro e della confisca di prevenzione per equivalente anche nei confronti di terzi, di eredi ed aventi causa, si introducono norme per l'amministrazione e il controllo giudiziario di attività economiche e di aziende e per l'accelerazione e la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione.

Sempre nell'ottica di rafforzare gli strumenti di aggressione all'accumulazione illecita di patrimoni, si interviene sui criteri di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e, soprattutto, si riforma l'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Viene, infatti, previsto che l'Agenzia operi sul territorio attraverso sinergie da svilupparsi con gli altri soggetti istituzionali e, *in primis*, con le Prefetture. E', inoltre, accentuata la dimensione del confronto con i settori della società civile più direttamente interessati, che difatti trovano rappresentanza in seno ad un nuovo Organo dell'Agenzia (Comitato consultivo). In questo contesto si interviene per modificare anche le disposizioni concernenti l'assetto e la dotazione organica dell'Agenzia, al fine di assicurarne la funzionalità attraverso l'implementazione delle risorse e dei moduli organizzativi posti a disposizione dell'Ente.

Infine, per i soggetti detenuti, si limitano i casi di traduzione per la partecipazione alle udienze, anche al fine di ridurre i rischi di evasione e di prevenire situazione di pericolo.

Ulteriore ambito di intervento riguarda la valorizzazione e la protezione delle vittime dei reati, con particolare attenzione a quelli di tipo mafioso, di terrorismo o di strage. In questo contesto, trova spazio anche una circoscritta revisione dei criteri di erogazione dei benefici a favore delle

vittime dei reati di mafia e di terrorismo, volta ad evitare che dei medesimi benefici possano usufruire soggetti contigui ad ambienti criminali.

Si apportano, inoltre, modifiche alle norme del testo unico enti locali (TUEL) che disciplinano lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso al fine di superare alcune criticità riscontrate nella loro concreta applicazione ed assicurare la maggiore efficacia dell'intervento nell'ottica del pieno ripristino della legalità nell'ente locale.

A questo proposito, si precisa che attualmente sono 46 i consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose.

Da ultimo, ulteriori proposte di modifica rispondono all'esigenza di allineare la normativa nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, adottati dal GAFI, nel febbraio 2012, e puntualmente ripresi dalla Commissione europea nella proposta di IV direttiva, in fase di approvazione, che sostituirà la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La dimensione economica del fenomeno mafioso e la capacità delle organizzazioni di insinuarsi nel tessuto economico e istituzionale impone azioni mirate.

Nel breve, medio e lungo periodo, l'intervento normativo di cui al disegno di legge è finalizzato pertanto a raggiungere i seguenti obiettivi:

- inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte di false comunicazioni sociali al fine di tutelare l'affidamento dei soci, dei terzi e dei creditori;
- aggredire efficacemente i benefici patrimoniali delle organizzazioni criminali;
- ostacolare il riutilizzo del denaro di derivazione criminosa;
- rendere più efficiente la gestione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- recidere i legami tra la criminalità mafiosa, le istituzioni centrali e le amministrazioni locali;
- rafforzare l'apparato repressivo, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 416 bis del c.p.;
- migliorare l'efficienza del sistema processuale;
- rivedere il numero delle istanze di concessione dei benefici a favore delle vittime di mafia e del terrorismo, respinte a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri che mirano a prevenire la possibilità che i medesimi benefici siano percepiti da soggetti contigui ad ambienti criminali;
- rafforzare le misure a tutela delle vittime innocenti di mafia, di terrorismo o di strage;
- migliorare l'efficacia dell'attività di risanamento dell'ente locale sciolto per infiltrazioni di tipo mafioso.

Altro principale obiettivo che s'intende perseguire con l'intervento normativo proposto è l'allineamento dell'ordinamento nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale, in vista dell'imminente valutazione del Fondo monetario internazionale sulla conformità del sistema italiano, in termini di *technical compliance* ed *effectiveness*, ai requisiti minimi individuati come indefettibili dalla comunità internazionale ai fini dell'effettivo contrasto dei fenomeni di contaminazione criminale del sistema economico e finanziario.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Vanno monitorati i procedimenti penali sopravvenuti e quelli inerenti le misure di prevenzione al fine di verificare:

- il numero di procedimenti penali pendenti e delle condanne definitive pronunciate per i delitti previsti dagli articoli 416 *bis* e 648-*ter*.1 del codice penale nonché in materia di false comunicazioni sociali;
- la riduzione del numero di evasioni e la riduzione dei costi sostenuti dall'amministrazione per le traduzioni dei detenuti alle udienze dibattimentali e alle udienze camerale nei procedimenti di esecuzione penale;
- l'incremento dei provvedimenti di sequestro e di confisca c.d. per equivalente;
- i tempi di destinazione dei beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;
- l'operatività degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle aziende;

Va inoltre verificata la fruizione dei permessi straordinari di lavoro concessi ai "testimoni della memoria storica" e la semplificazione del rito previsto per l'incandidabilità degli amministratori in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose.

Sotto un altro profilo, si evidenzia come l'implementazione della dotazione organica dell'Agenzia prevista dal testo risulta funzionale rispetto agli alti compiti istituzionali assegnati all'Ente in materia di contrasto e lotta alla criminalità organizzata.

Inoltre, occorre verificare l'andamento delle gestioni commissariali ed i risultati conseguiti in funzione del ripristino della legalità democratica nell'ente locale.

Al fine di verificare l'allineamento dell'ordinamento nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale, si terrà conto del giudizio quali-quantitativo che il Fondo Monetario Internazionale formalizzerà all'esito della procedura di valutazione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Magistrati, amministratori e commissari giudiziari. A.N.A.C. Dirigenti e personale degli uffici giudiziari. Società, creditori, e soci, amministratori e soggetti equiparati. Imputati, condannati e loro eredi o aventi causa. Titolari di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro. Polizia giudiziaria. Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e il relativo personale della dotazione organica, collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ovvero con incarichi di alta specializzazione o in rapporto di lavoro a tempo determinato.

Enti locali e altri soggetti inclusi dalla legge tra i possibili assegnatari di beni confiscati alla criminalità organizzata. Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonché le vittime di reati di mafia, terrorismo, strage e loro familiari. Persone offese, informate sui fatti e testimoni. Amministratori pubblici.

Membri delle commissioni di accesso e delle commissioni straordinarie di cui agli artt. 143 e 144 del TUEL. Strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno. Amministratori e personale degli enti locali.

L'intervento normativo contiene inoltre disposizioni che si rivolgono ai destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ossia: intermediari bancari e finanziari, operatori non finanziari a vario titolo coinvolti, nell'esercizio della propria attività, in movimentazioni di risorse finanziarie e denaro contante professionisti non finanziari (notai, dottori commercialisti, avvocati, revisori dei conti, consulenti del lavoro); ai legali rappresentanti delle persone giuridiche tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'intervento, ad eccezione delle norme contenute nel Capo VIII, è frutto di un lavoro comune del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, già avviato durante il precedente Governo, mediante l'istituzione di una commissione presso la Presidenza del consiglio dei ministri, che ha elaborato alcune linee guida in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità.

Si è ritenuto opportuno effettuare consultazioni con i cittadini, mediante attivazione di indirizzi di posta elettronica gestiti dalla Presidenza del Consiglio (rivoluzione@governo.it) cui i cittadini hanno potuto inviare proposte e osservazioni sulle linee di riforma annunciate: delle proposte pervenute ed analizzate dal Ministero della giustizia, si è tenuto conto nella elaborazione del disegno di legge, compatibilmente con la tecnicità della materia.

Ci si è inoltre avvalsi del contributo fornito dalla commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fiandaca, istituita presso il Ministero della giustizia con DM 10 giugno 2013, composta tra l'altro anche da rappresentanti del mondo accademico provenienti da università non statali legalmente riconosciute.

L'intervento normativo tiene anche conto delle indicazioni intercorse tra gli Uffici del Ministero dell'Interno e l'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso.

Infine, sono stati considerati anche le proposte formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Quanto invece agli articoli 32 e 33, contenuti nel Capo VIII, l'adozione del provvedimento legislativo in questione è frutto del lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha proceduto previa informale consultazione di Confindustria e di Unioncamere, chiamati ad esprimere le proprie considerazioni in ordine all'utilità e alla tendenziale onerosità di interventi normativi finalizzati alla maggiore trasparenza delle persone giuridiche. Sempre per il tramite di contatti e consultazioni informali, si è provveduto a sondare il possibile impatto di norme di *disclosure* delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese sugli intermediari bancari, principali destinatari della normativa antiriciclaggio.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento regolatorio è necessario per rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare a quella di tipo mafioso, rendendo più efficace l'azione preventiva e repressiva e l'aggressione ai patrimoni illeciti.

Per tali ragioni l'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, poiché la dimensione economica raggiunta dalle organizzazioni criminali non è più fronteggiabile con l'attuale

sistema normativo che, senza un efficace intervento di riforma, lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

L'intervento è reso obbligatorio anche dalla necessità di recepire standard internazionali inderogabili, peraltro puntualmente riprodotti dalla bozza di IV direttiva europea antiriciclaggio, attualmente prossima alla definizione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

All'interno delle stesse amministrazioni proponenti si è valutata la carenza di alternative, concretamente praticabili, per superare le criticità esposte. Anche l'opzione alternativa di non innovare la disciplina vigente o di prevedere un intervento regolatorio limitato solo ad alcuni aspetti della materia è risultata non praticabile, per le medesime considerazioni evidenziate nella sezione 3.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

- A) **Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.**

I vari interventi regolatori oggetto della proposta non presentano svantaggi, poiché risultano tutti improntati all'esigenza di perseguire gli obiettivi indicati alla sezione I lett. B).

Da un lato, inasprendo in taluni casi la risposta punitiva dello Stato, semplificando e meglio contemperando il controllo giudiziario con le esigenze delle aziende destinatarie delle misure di prevenzione patrimoniali. A ciò si aggiungono i vantaggi che deriveranno dal rendere più efficace la risposta dello Stato ai casi di infiltrazione della criminalità organizzata nei processi decisionali degli enti locali.

L'opzione prescelta non comprime il diritto di difesa degli indagati, degli imputati e dei destinatari delle misure di prevenzione, mentre riconosce nuovi diritti alle vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi nonché ai familiari superstiti.

Altri importanti risultati positivi sono attesi sul piano dell'efficacia dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto per quanto concerne la riduzione dei tempi di destinazione dei cespiti e della loro gestione. Inoltre, il circoscritto intervento sui criteri di individuazione degli aventi titolo ad ottenere i benefici previsti per le vittime di mafia e terrorismo, consentirà di migliorare la gestione di questi interventi di natura solidaristica.

Dall'altro lato, consentendo di affinare gli strumenti attualmente predisposti dall'ordinamento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale. Coerentemente a quanto emerso dagli studi e dall'analisi dei predetti fenomeni condotti dal GAFI, l'intero sistema di prevenzione deve gravitare attorno al concetto di approccio basato sul rischio, per cui grava sui singoli destinatari della normativa l'obbligo di graduare l'intensità e la frequenza delle operazioni di verifica della propria clientela, in misura proporzionale al rischio di riciclaggio ad essa connesso. Ciò implica una diminuzione degli obblighi comportamentali puntualmente declinati dal regolatore (e dei relativi costi di *compliance*) in favore di un maggior raggio di libera azione dei destinatari della normativa,

cui viene chiesto, piuttosto, di adottare procedure chiare e puntuali di sistematica valutazione del rischio di riciclaggio associato alla propria clientela.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento regolatorio prende in considerazione l'aspetto pervasivo dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico, oltre che in quello istituzionale. La dimensione economica del fenomeno, con gli ingenti ricavi che le organizzazioni criminali lucrano dalla gestione di interi settori del mercato illecito, sortisce un rilevante freno alla crescita di intere aree del Paese, con conseguente perdita di sviluppo e di Pil *pro capite*.

Gli effetti di una efficace e moderna politica antimafia, cui si ispira l'opzione prescelta, non possono che essere positivi sulle micro, piccole e medie imprese, liberando risorse da immettere nel circuito dell'economia legale, evitando distorsioni nella concorrenza tra le imprese e consentendo un maggiore sviluppo economico-sociale, soprattutto nelle aree del territorio nazionale dove si concentra maggiormente l'attività del crimine organizzato.

Analoghi effetti positivi sono ragionevolmente attesi quale conseguenza del regime penale delle false comunicazioni sociali.

Ulteriore effetto a carico delle imprese è quello originato dall'obbligo di rendere disponibili alle autorità e ai destinatari della normativa antiriciclaggio le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, al fine di garantire la trasparenza della reale struttura di comando.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

A potenziamento degli strumenti di trasparenza delle persone giuridiche, espressamente assunto come impegno anche dall'agenda G8, il provvedimento pone a carico delle persone giuridiche tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di comunicare, per via esclusivamente telematica, al registro medesimo i dati del proprio titolare effettivo, nonché di detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo. L'informazione sulla titolarità effettiva viene fornita e aggiornata dal legale rappresentante della persona giuridica unicamente al registro delle imprese, dove permane a disposizione di tutti i soggetti legittimati dalla legge ad attingere tale informazione, con indubbi vantaggi di semplificazione legati alla gestione accentrata dei dati.

Tali dati saranno, pertanto, immediatamente fruibili da parte delle autorità di vigilanza, della UIF, della Guardia di Finanza e della DIA per le attività di competenza attinenti al d.lgs. 231/2007. Le stesse informazioni potranno essere acquisite anche dai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento all'Ufficio del Registro dei diritti di segreteria. Il pagamento dei diritti di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, compenserà i costi sostenuti dall'Ufficio del registro per la costituzione e la tenuta del data base. Con un successivo decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese e disciplinati i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione dei dati e delle informazioni di cui sopra.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Occorrerà inoltre tenere conto dei tempi di materiale implementazione e messa a regime, da parte di tutti i destinatari della normativa, delle procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con un prevedibile disallineamento tra la capacità di *compliance* di banche e intermediari finanziari (maggiormente avvezzi all'utilizzo di strumenti di valutazione dei rischi) e professionisti e operatori non finanziari (ricompresi da minor tempo nel perimetro d'azione della normativa antiriciclaggio).

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'incidenza positiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza del sistema preventivo e repressivo, alla maggiore adeguatezza delle fattispecie incriminatrici delle condotte di false comunicazioni sociali, alla previsione di adeguato quadro sanzionatorio penale per le condotte sussumibili nella fattispecie di autoriciclaggio.

Gli interventi di modifica al codice delle leggi antimafia sono finalizzati al ripristino della legalità in territori dove il tessuto sociale ed economico è inquinato dall'infiltrazione e dal condizionamento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

SEZIONE 7- MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della giustizia e Ministero dell'interno. Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Magistrati ed uffici giudiziari. Personale di polizia giudiziaria. Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso e Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Una parte delle misure contenute nel provvedimento saranno attuabili solo dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individuerà dati oggetto di comunicazione al Registro delle imprese e le conseguenti modalità di comunicazione e acquisizione dei medesimi.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il MEF curerà la predisposizione e la diffusione di indirizzi applicativi, anche attraverso strumenti informatici, al fine di dare diffusione alle semplificazioni e alle altre misure introdotte dal Capo VIII.

Per le altre disposizioni, non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati. Il testo verrà diffuso in rete mediante i siti *web* del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Quanto alle norme introdotte dal Capo VIII, il Ministero dell'economia e delle finanze seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

In ordine alle altre disposizioni normative, il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi;
- tasso di adesione alle nuove misure introdotte da parte dei soggetti legittimati;
- verifica dei tempi di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- verifica del numero complessivo dei casi in cui, applicando i nuovi criteri previsti dall'intervento normativo, sono state respinte istanze di accesso ai benefici a favore delle vittime della mafia e del terrorismo, presentate da soggetti contigui ad ambienti criminali.

A queste verifiche si procederà utilizzando gli indicatori di cui alla Sez. I, lett. C).

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze, nel medio periodo, andrà monitorata la corretta applicazione delle misure di semplificazione previste. In questo senso, un utile parametro statistico di riferimento sarà offerto dai dati annualmente elaborati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 231/07) e sui risultati della valutazione del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; condotto periodicamente dal CSF e attualmente in corso di prima sperimentazione. I dati e le informazioni acquisite daranno un efficace riscontro circa l'idoneità dello strumento introdotto.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il disegno di legge introduce rilevanti modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e a leggi speciali ed incide sulla materia delle misure di contrasto ai patrimoni illecitamente accumulati, di gestione e destinazione dei beni appresi alla criminalità organizzata, nonché alle norme del testo unico sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso.

L'intervento regolatorio è necessario per rafforzare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata, in particolare a quella di tipo mafioso, rendendo più efficace l'azione preventiva e repressiva e l'aggressione ai patrimoni illeciti. La proposta normativa mira anche ad accrescere l'efficacia degli interventi sostitutivi sugli enti locali, finalizzati al ripristino della legalità in territori dove il tessuto sociale ed economico è inquinato dall'infiltrazione e dal condizionamento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

La modifica normativa è inoltre finalizzata ad allineare la normativa nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, adottati dal GAFI, nel febbraio 2012, e puntualmente ripresi dalla Commissione europea nella proposta di IV direttiva, in fase di approvazione, che sostituirà la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.**2.1) Proposte di modifica degli articoli del codice penale.**

L'obiettivo di ostacolare il riutilizzo del denaro di derivazione criminosa e di rafforzare l'apparato repressivo è perseguito incidendo sui seguenti articoli:

- si inasprisce il trattamento sanzionatorio delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 416-*bis*;

- si introduce nel codice penale, mediante il nuovo articolo 648-ter¹., l'ipotesi del c.d. auto-riciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca, trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie (condotte ad oggi rientranti nell'ambito del *post-factum* non punibile).

2.2) Proposte di modifica degli articoli del codice civile e della l. 231/2001

- si prevede una nuova configurazione delle fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., con ogni conseguente coordinamento dell'art. 25-ter della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

2.3) Proposte di modifica degli articoli del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione.

L'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema processuale è perseguito incidendo sui seguenti articoli:

- si modifica l'art. 666 del c.p.p., prevedendo una diversa disciplina della partecipazione dell'interessato al procedimento di esecuzione. Con l'introduzione del comma 4-*bis* si adegua la disciplina alla modifica apportata all'art. 146-*bis* delle disp. att. c.p.p. e, con quella del successivo comma 4-*ter*, si estende in via generale l'istituto della partecipazione a distanza a tutti i casi in cui l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice;
- si modifica il primo comma dell'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p., allo scopo di evitare che, per un detenuto, la videoconferenza possa essere attivata solo ove si proceda per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* e 407, comma 2 lettera a) n. 4 del c.p.p.. La proposta di modifica del comma 1 rende, così, possibile per il giudice, nel caso sussistano le specifiche esigenze indicate dalle lettere a) e b), l'attivazione della videoconferenza per un detenuto ristretto per taluno dei delitti indicati, anche nel caso in cui si proceda per fatti diversi. La riformulazione della lettera a) del comma 1 consente al giudice di disporre che il detenuto partecipi a distanza al dibattimento, anche per ragioni di sicurezza rappresentate dall'Amministrazione penitenziaria: si pensi, a titolo esemplificativo, al rischio di evasione connesso alla traduzione, ovvero all'inopportunità dell'assegnazione del detenuto in istituti prossimi alla sede di giustizia per comportamenti che abbiano destabilizzato l'ordine e la sicurezza penitenziaria, con eventuale applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-*bis* L. 354/1975.

2.4) Proposte di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ed al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

L'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione patrimoniali e di accelerare i procedimenti di prevenzione è perseguito incidendo sui seguenti articoli:

- si modifica il comma 4 dell'articolo 19 del Codice antimafia, prevedendo un potenziamento degli strumenti di indagine. Si consente, infatti, alle autorità titolari del

potere di proposta delle misure di prevenzione patrimoniali di accedere al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate.

- si modifica l'articolo 81 del Codice antimafia, prevedendo che nei registri delle Procure della Repubblica venga annotato anche il provvedimento di archiviazione, ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione. Ulteriore modifica attiene alla previsione che la proposta di applicazione di misura di prevenzione, formulata dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, venga contestualmente comunicata alla procura competente per territorio, con allegazione in copia della proposta.
- si modifica l'articolo 20 del Codice antimafia, prevedendo che il tribunale possa, anche di ufficio, ordinare il sequestro dei beni sin dalla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti di legge. La proposta introduce inoltre disposizioni in materia di revoca del sequestro, prevedendo che il tribunale debba, in caso si revoca, ordinare le conseguenti trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri.
- si modifica l'articolo 24 del Codice antimafia, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Si prevede inoltre che il termine stabilito per il deposito del decreto di sequestro da parte del tribunale, resti sospeso anche per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione degli eredi o aventi causa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
- si riformula l'articolo 25 del Codice antimafia. Si prevede, dopo la presentazione della proposta, l'applicazione del sequestro e della confisca per equivalente (senza che rilevi la finalità elusiva richiesta dalla vigente formulazione) dei beni di legittima provenienza dei quali il proposto abbia la disponibilità, anche per interposta persona, nel caso in cui non sia possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1. Analogo sequestro è ammesso nei confronti di eredi ed aventi causa, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.
- si prevedono disposizioni in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende, riformulando l'articolo 34 ed inserendo l'articolo 34 *bis* nel Codice antimafia. La proposta riprende quella elaborata dalla Commissione ministeriale istituita con D.M. 10 giugno 2013 presso il Ministero della giustizia, presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca. L'obiettivo è di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali. Il nuovo articolo 34 rivede la regolamentazione normativa dell'amministrazione giudiziaria, introducendo una disciplina dettagliata delle prerogative gestionali. Con l'articolo 34 *bis* si introduce l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "non assume carattere di stabilità (...) e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare" l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando

luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

- si inserisce nel Codice antimafia l'articolo 34 *ter*, rubricato "*Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale*" prevedendo che i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti procedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la definizione e la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione, da comunicarsi tempestivamente al consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia.
- si inserisce nel Codice antimafia l'articolo 41-*bis*, rubricato "*Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate*" prevedendo che presso le Prefetture-UTG, siano istituiti Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, composti da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle associazioni destinatarie degli immobili confiscati e delle direzioni territoriali del lavoro, alle cui sedute possono, inoltre, essere invitati anche esponenti degli enti locali di volta in volta interessati e delle camere di commercio.
- si modifica l'articolo 48 del Codice antimafia per integrare i criteri sulla base dei quali l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati provvede a destinare gli immobili appresi ai sodalizi delinquenziali. Si incide sulle possibilità di destinazione dei beni, prevedendo che l'immobile possa essere assegnato agli enti locali, per lo svolgimento non solo di attività istituzionali o sociali, ma anche di natura economica. Viene, inoltre, ampliato il novero degli enti cooperativi cui possono essere assegnati gli immobili confiscati e previste forme di pubblicità sul sito dell'Agenzia in merito alla destinazione impressa ai beni immobili assegnati.
- si introduce l'articolo 5-*bis* nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si prevede un limite temporale alla eceppibilità dell'incompetenza per territorio, con la relativa preclusione se non proposta entro la conclusione della discussione di primo grado ed alla rilevabilità di ufficio non oltre la decisione di primo grado.
- si inseriscono all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: il comma 2-*bis* e 2-*ter*, al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione dell'articolo 5-*bis*; il comma 3-*bis*, che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro; il comma 6-*bis*, che disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione.
- si introduce l'articolo 34-*ter* nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

si inserisce all'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il comma 2-*sexies*, al fine di individuare i collegi o le sezioni da destinare in via esclusiva alla trattazione

- (prioritaria) dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia.
- si introduce l'articolo 7-*bis* nel codice delle leggi antimafia, disciplinando i termini per il deposito del decreto da parte del tribunale.

2.5) Disposizioni in materia di assetto dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'obiettivo della rivisitazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e della realizzazione di un modello organizzativo che sia più solido sotto il profilo delle risorse umane e che presenti contemporaneamente profili di maggior duttilità funzionale in grado di rispondere, con efficacia e tempestività, alle diverse istanze connesse alla delicata attività istituzionale e agli obiettivi assegnati, è perseguito incidendo sui seguenti articoli:

- si modifica l'articolo 110 del Codice antimafia prevedendo che l'Agenzia abbia, oltre alla sede principale in Reggio Calabria; una sola sede secondaria posta a Roma; vengono soppresse le previsioni che consentono il mantenimento e l'apertura di sedi secondarie in altre Regioni.
- si modifica l'articolo 111 del Codice antimafia, introducendo un cambiamento nella composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale e inserendo, nell'organigramma della medesima Agenzia, un nuovo organo, il Comitato Consultivo presieduto dal Direttore della stessa Agenzia e composto da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni che possono essere destinatarie dei beni confiscati, delle organizzazioni sindacali e datoriali.
- si modifica l'articolo 112 del Codice antimafia prevedendo che l'Agenzia nazionale si avvalga obbligatoriamente del supporto delle Prefetture, presso le quali viene riconfermata l'attivazione di un apposito nucleo di supporto, la cui composizione viene rivisitata, prevedendo che essa sia calibrata secondo parametri di modularità in ragione dell'entità dei beni appresi alla criminalità in ciascuna provincia. Vengono, altresì, indicati i compiti del Comitato Consultivo.
- si modifica il comma 3 dell'articolo 113, prevedendo che l'Agenzia possa avvalersi in via convenzionale, anche onerosa, anche dell'Agenzia per la coesione territoriale.
- si sostituisce l'articolo 113-*bis* delineando un modello organizzativo che, attraverso l'implementazione della dotazione organica dell'Agenzia dalle attuali 30 unità alle 60 unità, consenta la maggiore incisività e l'efficacia degli interventi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente. Contemporaneamente vengono previsti ulteriori meccanismi organizzativi che, attraverso il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestione aziendale e patrimoniale, assicurino all'Ente di rispondere, con competenza e tempestività, alle diverse istanze connesse alla complessa attività istituzionale e agli obiettivi assegnati.

- si introduce il nuovo articolo 113-*ter* in materia di conferimento di incarichi speciali in base al quale il Direttore può utilizzare un contingente, entro il limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/1981, nonché ad enti pubblici economici da collocare in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

2.6) Proposte di modifica alla disciplina della confisca per sproporzione al reddito o all'attività economica.

L'obiettivo di estendere l'ambito applicativo della confisca prevista dall'articolo 12-*sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è perseguito nei seguenti termini:

- si riformula il comma 1, con un'elencazione sistematica delle fattispecie di reato individuati dai diversi commi del testo vigente, effettuata anche mediante rinvio all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale. Detto richiamo implica l'applicabilità della c.d. confisca allargata anche nel caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 - *quater* d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del d.lgs 3aprile 2006, n. 152). Si prevede inoltre specifica preclusione in ordine alla possibilità che la giustificazione della legittima provenienza dei beni si fondi sulla disponibilità di denaro provento o reimpiego di evasione fiscale. Alla predetta modifica seguono ulteriori modifiche di adeguamento.
- si mantiene invece la previsione di cui al 2-*ter*, relativa alla possibilità per il giudice di disporre la confisca per equivalente.
- si introduce il comma 4 - *quinquies* con cui si prevede che i terzi, titolari formali dei beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.
- si disciplina infine il regime della c.d. confisca allargata in esito all'estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato, verificatasi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

L'articolo introduce all'articolo 12- *sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ulteriori due commi. Il comma 4 -*sexies* prevede l'applicabilità della confisca c.d. allargata (ad eccezione dell'ipotesi di confisca per equivalente di cui al comma 2-*ter*) dopo una sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia intervenuta in appello o nel giudizio di cassazione a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizio. Il successivo comma 4 -*seppie* prevede che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti sia stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il procedimento di esecuzione inizi o prosegua nei confronti degli eredi e degli aventi causa del *de cuius*.

2.7) Disposizioni in materia di vittime e misure di protezione.

L'obiettivo di rafforzare le misure a tutela delle vittime innocenti di mafia, di terrorismo o di strage è perseguito nei seguenti termini:

- si istituisce la "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", fissando la data del 21 marzo di ogni anno e prevedendo che in tale occasione possano essere organizzate iniziative presso istituzioni pubbliche al fine di costruire una memoria condivisa delle vittime innocenti e degli avvenimenti.
- si prevede che le vittime di reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo ed i familiari superstiti possano ottenere un attestato di "testimone della memoria storica" da rilasciarsi dal Ministero dell'interno. Al possesso dell'attestato consegue il diritto per i dipendenti pubblici di fruire di permessi lavorativi straordinari nella misura massima di centocinquanta ore annue, retribuiti e soggetti a recupero, per la partecipazione alle iniziative intraprese sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo.
- si prevede la possibilità di procedere al cambiamento delle generalità anche per i soggetti che, nell'ambito dei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., rendono dichiarazioni nella veste di persone offese dal reato, persone informate sui fatti o testimoni.
- si interviene sugli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, modificando l'ambito dei requisiti soggettivi la cui sussistenza è condizione per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alla vittime dei reati di tipo mafioso.

2.8) Disposizioni in materia di scioglimento degli enti locali conseguente a fenomeni di condizionamento di tipo mafioso o similare.

L'obiettivo di rafforzare l'efficacia dei provvedimenti di scioglimento degli enti locali è perseguito attraverso:

- l'obbligo per gli enti locali sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per l'intera durata della gestione straordinaria e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi. Tale obiettivo è raggiunto attraverso la modifica dell'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- la modifica dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nelle parti che avevano fatto emergere alcune difficoltà applicative;
- la riscrittura dell'articolo 144 del TUEL che disciplina la composizione e le funzioni della commissione straordinaria per la gestione dell'ente sciolto per infiltrazioni di tipo mafioso, prevedendo la specializzazione dei suoi membri e l'affiancamento, a livello centrale presso il Ministero dell'interno, da parte di una struttura di sostegno e monitoraggio della sua azione;
- il complessivo ripensamento dell'attività di gestione straordinaria dell'ente svolta dalla commissione straordinaria finalizzandola, oltreché alla ordinaria amministrazione, al

ripristino della legalità compromessa, obiettivo ottenuto attraverso la sostituzione dell'articolo 145 del TUEL;

- la modifica dell'articolo 146, finalizzata ad ampliare il novero degli enti nei cui confronti possano essere effettuati i controlli sulle infiltrazioni mafiose ed a prevedere la trasmissione al Parlamento di una relazione biennale sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti, sulle eventuali criticità rilevate e che contenga proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime.

2.9) Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Al fine di allineare la normativa nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, adottati dal GAFI, nel febbraio 2012, e puntualmente ripresi dalla Commissione europea nella proposta di IV direttiva, presentata il 5 febbraio 2013, che sostituirà la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, gli articoli 20, 21 e 25 del dlgs. 231/2007 sono sostituiti, all'articolo 5 è aggiunto il comma 3 *bis* e l'articolo 26 è abrogato.

2.10) Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Al fine di adeguare il sistema normativo italiano in tema di misure restrittive di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e delle attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale al quadro definito in sede internazionale ed europea, nonché a coprire le lacune normative individuate nell'implementazione del regolamento CE 881/2002, si apportano modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 13.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di disegno di legge apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e relative norme di attuazione, al codice civile e alla legge n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), all'articolo 12-*sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; al d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni; alla legge 22 dicembre 1999, n. 512 ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, innovando tutte le norme che riguardano gli istituti interessati e quelle a questi correlate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materie riservate alla competenza legislativa dello Stato. Analogamente, non sussistono ambiti di incidenza sulle attribuzioni degli enti locali atteso che le modifiche recate al TUEL non sono riconducibili alle materie di cui alla lettera p), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione ma attengono a profili connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In questa XVII legislatura risulta presentato un disegno di legge (Atto Senato n. 810) concernente "*Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*", in corso di esame in commissione.

Quanto al delitto di riciclaggio ed auto-riciclaggio ed ai delitti di false comunicazioni sociali, risultano presentati due disegni di legge (Atto Senato n. 19 e Atto Senato n. 846), in corso di esame in commissione.

Relativamente alle misure di prevenzione, in materia analoga risulta presentato un disegno di legge (Atto Senato n. 1366: "*Modifiche al Decreto legislativo 6 aprile 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*").

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale.

Con particolare riferimento all'introduzione del delitto di cd. autoriciclaggio, giova evidenziare come anche di recente la Corte di cassazione ha ribadito che, secondo le disposizioni vigenti, non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno (Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 23/01/2013. Imputato: P.M. in proc. Del Buono).

Va pertanto rimessa alla volontà del legislatore la scelta di limitare l'operatività della clausola di non punibilità, volta ad evitare la duplicazione di responsabilità per la condotta del soggetto agente rispetto al delitto presupposto, al fine di non garantire indebite patenti di impunità per talune condotte successive e distinte, poste in essere dall'autore del delitto presupposto.

E ciò anche in considerazione delle sollecitazioni provenienti dagli organismi internazionali sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche, circa l'esigenza dell'introduzione del delitto in autoriciclaggio.

Quanto alle modifiche che il provvedimento in esame intende apportare alla disciplina della partecipazione del dibattimento a distanza, mediante la sostituzione degli articoli 666 del c.p.p. e 146 *bis* delle disp. att. al c.p.p., l'intervento normativo appare del tutto conforme alla giurisprudenza costituzionale che in più occasioni (cfr. sentenza Corte Cost. n. 342 del 1999 e ordinanza n. 234 del 2000) ha ritenuto che, se è vero che la disciplina vigente corrisponde all'esigenza di circoscrivere la partecipazione al dibattimento a distanza ai soli reati che sono «diretta espressione delle più gravi manifestazioni di criminalità di stampo mafioso», non esclude che il mutamento del quadro normativo imponga una rivisitazione dell'istituto della videoconferenza. Istituto, quello della partecipazione dell'imputato a distanza, sempre più volto a rimuovere quei casi di impedimento a comparire che altrimenti escluderebbero la celebrazione del dibattimento e ad evitare che le frequenti traduzioni di imputati di gravi delitti di stampo mafioso, rese necessarie al fine di consentire a costoro di essere fisicamente presenti non soltanto nelle udienze dibattimentali, ma anche nelle numerose occasioni processuali in cui è prevista la celebrazione della udienza in camera di consiglio, comportino, accanto al gravoso impegno delle forze dell'ordine per garantire adeguatamente la sicurezza e l'ordine pubblico, anche il rischio che - proprio in dipendenza dei continui trasferimenti - si vanifichi in concreto l'efficacia dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario, adottati nei confronti dei detenuti più pericolosi ai sensi dell'art. 41-bis secondo comma, della legge.

Le modifiche che interessano l'articolo 12 *sexies* della legge n. 356 del 1992 mirano a risolvere i contrasti giurisprudenziali ed i dubbi interpretativi che nascono dall'attuale dettato normativo, con riferimento in particolare alla applicabilità della confisca ex art. 12 *sexies* legge n. 356 del 1992 nel caso di estinzione del reato per prescrizione ed

amnistia nonché nell'ipotesi di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca, con sentenza passata in giudicato.

Sul primo aspetto dell'intervento normativo, il problema che si è posto riguarda la possibilità che la confisca obbligatoria prevista dalla norma citata possa essere disposta in assenza di una sentenza di condanna e, segnatamente, quando sia intervenuta l'estinzione del reato. Tale questione era stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 38834 del 2008, ribadendo sostanzialmente quanto in precedenza stabilito dalle stesse Sezioni Unite n. 5 del 1993, aveva affermato che la confisca obbligatoria delle cose costituenti il prezzo del reato non può essere disposta nel caso di estinzione del reato. Principio poi seguito dalla seconda sezione della Cassazione, con la sentenza n. 12325 del 2008, proprio con riferimento alla legge n. 356 del 1992, art. 12 *sexies*: "Nell'ipotesi in cui il giudice dichiara estinto il reato per l'intervenuta prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento" (fattispecie relativa al reato di usura in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della confisca prevista dalla legge n. 356 del 1992, ex art. 12 *sexies*, ostandovi il tenore letterale della disposizione che postula una sentenza di condanna o di patteggiamento e non il mero proscioglimento per estinzione del reato).

Il principio non è stato tuttavia condiviso in altre pronunce della Corte di cassazione, che hanno optato per soluzioni ermeneutiche di segno contrario (Cassazione, sez. 1^a n. 2453/09, proc. Squillante, che, sulla base delle medesime premesse delle S.U., è giunta a diversa decisione: "Pertanto, considerata l'evoluzione della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizzazione dell'istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi fenomeni di criminalità, si può affermare che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell'accertamento medesimo e, quindi, tale accertamento può riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato").

Di qui, l'opportunità dell'intervento normativo volto a fare chiarezza su aspetti delicati della disciplina della confisca.

Quanto al secondo aspetto, la modifica legislativa della confisca prevista dall'art. 12 *sexies* della legge n. 356 del 1992 è in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile la misura di sicurezza anche nei confronti degli eredi, a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile, in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" di cui all'art. 240 cod. pen. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva, che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato, sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale (in termini, *ex plurimis*, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27343 del 2008, imputato Ciancimino).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Con riferimento agli articoli 32 e 33, l'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario, ed anticipa parte del contenuto della IV direttiva antiriciclaggio attualmente in fase di ultimazione. Non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di incompatibilità.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In relazione all'art. 30, le norme riproducono pressoché fedelmente il contenuto della IV direttiva antiriciclaggio, di prossima e imminente ultimazione, che dovrà essere recepita uniformemente da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Quanto ai restanti articoli, la specificità dell'intervento normativo in esame non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti di regolamentazione degli altri Stati membri dell'Unione Europea riguardanti analoghe tematiche.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si introduce, mediante la fattispecie contemplata nell'articolo 648-ter1. del codice penale, l'ipotesi del c.d. auto-riciclaggio, per la necessità di attribuire rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca, trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo contiene disposizioni che, per rispondere all'esigenza di assicurare l'organicità di normative per settore o materie o codici, fanno ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti ma, in maniera espressa, opera la sostituzione integrale delle disposizioni novellate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Per quanto concerne le modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si evidenzia che il decreto è stato emanato in attuazione delle due deleghe contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i quali autorizzano il Governo ad

adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione delle deleghe (entro quindi il 13 ottobre 2014).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento prevede l'adozione di più atti e decreti.

La modifica recata dall'art. 14 dello schema di disegno di legge all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori, vengano definiti i criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e corrispondenza tra i profili per la scelta dell'amministratore giudiziario e stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

La modifica recata dall'art. 17 dello schema di disegno di legge all'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che con decreto del Ministro dell'interno venga definita la composizione del nucleo di supporto presso le prefetture ed il relativo contingente di personale.

L'art. 22 del provvedimento prevede che le modalità di attuazione della disciplina sui permessi straordinari di lavoro venga definita con un decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il nuovo articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rimette al regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 113, comma 1 su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione e semplificazione, la ripartizione, tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, del nuovo contingente di personale pari alle previste 60 unità.

E' inoltre previsto un provvedimento attuativo di competenza del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o a riferimenti statistici. Le Amministrazioni competenti hanno utilizzato dati direttamente disponibili per le stesse e procedono con le loro strutture alle elaborazioni statistiche sui dati di interesse.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge in epigrafe è finalizzato ad introdurre rilevanti modifiche al codice penale, al codice civile nonché ad altri testi normativi tesi a contrastare in maniera più efficace il fenomeno corruttivo e l'illecita accumulazione di ricchezza ad opera della criminalità organizzata.

Nelle premesse, si evidenziano in linea generale, gli effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento stesso, con particolare riferimento alle modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente procedimentale.

Ad ogni buon fine, comunque, e per un approfondimento maggiore, si procede di seguito all'analitico esame degli aspetti tecnico-finanziari degli articoli che compongono il testo in esame.

- **Articolo 1 (Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)** La norma prevede uno specifico obbligo di informativa ex art.129 dip. att. codice di procedura penale a favore del procuratore generale presso la Corte dei Conti, a prescindere dalla sussistenza di un danno per l'erario, e dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui si eserciti l'azione penale per i delitti di cui agli artt. 318, 319, 319 *ter* e 319 *quater*, 320, 321 e 322 del codice penale. *Gli adempimenti connessi potranno essere espletati con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*
- **Articolo 2 (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)** La disposizione in parola è tesa a contrastare la criminalità organizzata, specie di tipo mafioso, introducendo un sostanziale inasprimento del regime sanzionatorio delle singole condotte e delle circostanze aggravanti. *Non si rilevano riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.*
- **Articolo 3 (Introduzione dell'articolo 648 *ter*1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca)** La disposizione in esame immette nel sistema del codice penale,

attraverso l'aggiunta dell'art. 648-ter1, due fattispecie di c.d. autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o impieghi danaro, in modo da ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa. Tale disposizione tiene conto della esigenza di adeguare lo strumento repressivo alle esigenze di politica criminale, connesse al c.d. rientro dei capitali dall'estero. Il comma 1 dell'art. 648 ter1, prevede l'ipotesi di auto-riciclaggio in riferimento a un delitto non colposo punibile con pena non inferiore nel massimo a cinque anni, mentre il successivo comma prevede una ipotesi autonoma che ha come presupposto un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Al fine di evitare che le condotte di mero godimento (costituenti post factum non punibile) rientrino nell'ambito di applicazione della norma, il comma 3 prevede che l'autore del reato non è punibile quando il danaro e i beni vengono destinate al godimento e utilizzazione personale, scongiurando il rischio di duplicare la punizione per uno stesso fatto. Si prevedono, altresì, forme di incentivazione di condotte riparatorie nei casi di collaborazione con l'autorità giudiziaria. *Le nuove disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

- **Articolo 4 (Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)** La norma in epigrafe, introduce modifiche all'articolo 2621 del codice civili nella parte concernente "False comunicazioni sociali", riconfigurando la fattispecie del c.d. falso in bilancio e prevedendo due distinte ipotesi, entrambe delittuose, sia per le società non quotate che per quelle quotate. Per le prime è stato previsto un regime di procedibilità a querela.

Vengono modificate le fattispecie incriminatrici e si mantengono le cause di non punibilità per il caso in cui le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; e per il caso in cui (*comma 3*) le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. *Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Per la parte relativa alle modifiche apportate all'articolo 2622 del codice civile relativamente alle "False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante" il comma 3 introduce delle ipotesi di esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In tale caso, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ecc. *Le disposizioni in parola non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

- **Articolo 5 (Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)** La norma in esame apporta delle modifiche alla materia della responsabilità amministrativa degli enti conseguente alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante). E' stato oggetto di modifica l'art. 25 - *ter* della legge 231/2001. *Tale modifica non determina ricadute finanziarie a carico del bilancio dello Stato.*

- **Articolo 6 (Procedimento di esecuzione) e Articolo 7 (Partecipazione al dibattimento a distanza)** Gli articoli prevedono una diversa disciplina della partecipazione dell'interessato al procedimento di esecuzione. Viene infatti estesa la partecipazione a distanza a tutti i casi in cui l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Sono ampliate le ipotesi di utilizzo della videoconferenza anche per ragioni di sicurezza rappresentate dalla amministrazione penitenziaria, rendendo possibile che l'istituto della videoconferenza possa essere attivata nei confronti di un detenuto, anche quando si proceda non solo nelle ipotesi previste dall'articolo 51 comma 3-*bis* e 407, comma 2 lettera a) n. 4 c.p.p., ma anche nel caso in cui si proceda per fatti diversi.

L'ampliamento delle ipotesi di utilizzo dello strumento della videoconferenza disciplinato dall'articolo 146-*bis* del Decreto Legislativo n. 271/89 potrà essere garantito attraverso l'utilizzo degli apparati tecnici già in uso dagli uffici giudiziari e dagli istituti penitenziari. Ove non siano disponibili i mezzi tecnici idonei, il giudice potrà disporre che l'interessato sia sentito dal

magistrato di sorveglianza del luogo; analogamente, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione. Gli adempimenti connessi all'istituto della videoconferenza potranno essere espletati con l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, *senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato*; al contrario potranno prefigurarsi ipotesi di una migliore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane nonché notevoli risparmi di spesa connessi alla traduzione degli imputati e dei condannati quali le spese di missione del personale di polizia penitenziaria, le spese di gestione degli automezzi protetti, le spese di viaggio e trasporto aereo o ferroviario. Dai dati in possesso di questa amministrazione risultano attrezzate ed operative per la videoconferenza n. 223 aule e n. 145 salette distribuite sull'intero territorio nazionale in grado di fronteggiare, con le attuali risorse finanziarie e strumentali e nell'ambito dei contratti di fornitura in essere, un uso più diffuso dell'istituto dell'audizione a distanza, che può essere stimato nella misura del 30% rispetto all'attuale utilizzo.

- **Articolo 8 (Competenza territoriale)** *Il comma 1 prevede l'introduzione di un limite temporale alla eccezionalità dell'incompetenza per territorio, con la relativa preclusione se non proposta entro la conclusione della discussione di primo grado ed alla rilevabilità di ufficio non oltre la decisione di primo grado. Il comma 2, al fine di coordinare il regime delle impugnazioni, prevede la trasmissione degli atti all'organo proponente, da parte della corte di appello, nel caso di accoglimento della questione di incompetenza territoriale riproposta in secondo grado, nonché viene introdotta la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro. Viene disciplinata, infine, la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Non si rinvengono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.*
- **Articolo 9 (Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)** La disposizione prevede un potenziamento degli strumenti di indagine, finalizzati all'applicazione di misure patrimoniali,

attraverso la possibilità di accedere al sistema di interscambio dei flussi dati dell'Agenzia delle Entrate. Tale adempimento potrà essere regolato da apposita convenzione tra Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate, *senza oneri a carico del Bilancio dello Stato*.

- **Articolo 10 (Registri delle misure di prevenzione)** La disposizione in esame prevede, modificando l'articolo 81 del Codice antimafia, che nei registri delle Procure della Repubblica venga annotato anche il provvedimento di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio della azione di prevenzione. Una ulteriore modifica prevede che la proposta di applicazione di una misura di prevenzione venga comunicata alla procura competente per territorio, con allegata copia della proposta. *Non si rinvengono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente*
- **Articolo 11 (Sequestro e confisca)** Le disposizioni in parola modificano l'articolo 20 del Codice Antimafia, prevedendo che il Tribunale possa, anche d'ufficio, ordinare il sequestro dei beni sin dalla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Si prevedono, quindi, norme più incisive con effetti più immediati in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, di esclusione della legittima provenienza dei beni nei casi di evasione fiscale, di applicazione del sequestro e della confisca equivalente anche nei confronti di eredi ed aventi causa. *Non si rinvengono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica*.
- **Articolo 12 (Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)** Le disposizioni prevedono modalità innovative finalizzate a promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, introducendo una disciplina dettagliata delle prerogative gestionali; in particolare si introduce l'istituto del "controllo giudiziario" in sostituzione della "amministrazione giudiziaria" che viene affidato ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare, dall'interno, l'adempimento delle prescrizioni della autorità giudiziaria, favorendo così la prosecuzione della attività d'impresa in relazione alla quale non si determina lo spossessamento della titolarità gestionale. L'attività del "commissario giudiziario" può essere assimilata a quella dell'ausiliario del magistrato, disciplinata dal D.P.R. 115/2002, in materia di spese di giustizia, per le quali sono iscritte nel bilancio di questa

amministrazione per l'anno 2014, risorse pari a euro 469.399.262,00. *Le disposizioni non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

- Articolo 13 (Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)

L'articolo prevede al comma 1 l'introduzione, nel codice antimafia, di garanzie nella trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al comma 2 si indicano le modalità operative al fine di individuare i collegi o le sezioni da destinare in via esclusiva alla trattazione (prioritaria) dei procedimenti di prevenzione patrimoniale. Il comma 3 disciplina i termini per il deposito del decreto da parte del tribunale. *Non si rinvergono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.*

- Articolo 14 (Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

Le disposizioni in esame definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati regolando nel contempo gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. L'amministratore giudiziario viene scelto dal giudice delegato secondo criteri di trasparenza, rotazione degli incarichi, corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia dei beni appresi in via cautelare. Viene altresì disposto il divieto di cumulo di più incarichi analoghi. *L'applicazione della norma non determina ricadute finanziarie a carico del bilancio dello Stato.*

- Articolo 15 (Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)

La disposizione, concernente l'istituzione presso le Prefetture di appositi Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, *non determina nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.* Viene, infatti, espressamente previsto che ai componenti dei Tavoli non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. La disposizione chiarisce inoltre che l'istituzione dei predetti consessi presso le prefetture avvenga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A questo riguardo, si precisa che gli oneri amministrativi connessi all'istituzione dei Tavoli e allo svolgimento delle relative attività segretariali possono essere sopportate dalle Prefetture con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di oneri amministrativi di "peso" ridotto e che

comunque si inquadrano a pieno nel contesto di compiti già svolti dai nuclei di supporto all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, istituiti presso le Prefetture a norma dell'art. 112 del D.lgs. n. 159/2011.

- Articolo 16 (Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

La disposizione stabilisce, innanzitutto, nuovi criteri volti ad ampliare il novero delle destinazioni, per le quali possono essere impiegati i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di norme che riguardano l'esercizio di compiti già oggi previsti e che mira a rendere più flessibile e, quindi, anche più celere il processo di destinazione dei cespiti in argomento.

Esse, quindi, sono capaci di determinare risparmi sulle spese di gestione, ancorché non esattamente quantificabili.

La previsione della pubblicazione dei dati riguardanti la destinazione degli immobili assegnati è insuscettibile di determinare nuovi oneri, atteso che tale pubblicazione avviene – come stabilito dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - per via telematica e, quindi, a “costo zero”. *Non si rinvengono nuovi o ulteriori profili di spesa a carico della finanza pubblica.*

- Articolo 17 (Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) L'articolo reca una pluralità di interventi volti a rivedere l'assetto organizzativo dell'Agenzia *che sono realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza, quindi, determinare nuovi o ulteriori profili di spesa pubblica.*

Difatti viene previsto che l'Agenzia mantenga la sede principale in Reggio Calabria e una sola secondaria in Roma; viene soppressa la norma che permette di attivare ulteriori sedi periferiche (comma 1, lett. a), n. 1, e lett. c), n. 2), modificativi degli artt. 110 e 112 del D. Lgs. n. 159/2011).

Tale misura, determinando la chiusura delle sedi oggi esistenti al di fuori della sede principale e della sede di Roma (Napoli, Palermo e Milano) consente di ottenere sensibili risparmi sulle spese di funzionamento, quantificabili complessivamente in **34.443 euro**, come meglio specificato nella Tabella in Allegato 1.

Non è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica la previsione che ridisciplina, in termini di flessibilità e modularità, le modalità di determinazione della

composizione dei nuclei di supporto dell'Agenzia, istituiti presso le Prefetture-UTG (comma 1, lett. c), n. 1), modificativo dell'art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011). Con decreto del Ministro dell'interno è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Al riguardo si precisa che il predetto contingente sarà composto da personale delle Prefetture che si occuperà delle attività correlate, senza costituire nuovi posti funzione; il nucleo verrà quindi composto nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili che appaiono sufficienti considerato anche il fatto che presso le Prefetture già risultano costituiti nuclei di supporto sulla base della disposizione contenuta nell'art. 112, comma 3, del Codice Antimafia. Per quanto concerne i criteri di flessibilità e modularità previsti per la determinazione della composizione del contingente di personale si precisa che essi fanno riferimento alle dimensioni e alla natura dei patrimoni confiscati in ciascuna provincia. In tal modo vengono evitate soluzioni rigide che potrebbero rendere, a seconda dei casi, eccessiva o insufficiente la compagine del predetto nucleo e del relativo contingente la cui entità è prevedibile non superi le 10 unità.

Si precisa da ultimo che i nuclei sono interistituzionali già previsti dalle vigenti disposizioni e che oggi operano "a costo zero", senza che sia prevista la corresponsione a favore dei loro componenti di compensi o emolumenti di sorta.

E' evidentemente priva di effetti di spesa la previsione che rivede parzialmente la composizione del Consiglio direttivo. Tale revisione infatti lascia invariato il numero dei componenti del Collegio e, quindi, la spesa complessiva per i compensi loro spettanti. (comma 1, lett. b), n. 2), modificativo dell'art. 111, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011).

E' insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori effetti di spesa la previsione che l'istituisce, in seno all'Agenzia, del Comitato consultivo (comma 1, lett. b), nn. 1 e 3, modificativi dell'art. 111 del D. Lgs. n. 159/2011). Viene, infatti, previsto che ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.

Infine, è insuscettibile di introdurre nuovi oneri la disposizione che stabilisce che l'Agenzia svolge l'attività di ausilio a favore dell'Autorità Giudiziaria fino all'adozione del provvedimento di

sequestro attraverso un'attività consulenziale, e procede, per quanto specificamente concerne i beni aziendali, alla definizione degli interventi volti a salvaguardarne il loro valore patrimoniale anche attraverso società a partecipazione pubblica specializzate nel sostegno alle industrie (comma 1, lett. a), n. 2, modificativo dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011). Tali attività, infatti, costituiscono una naturale declinazione dei compiti di ausilio dell'Agenzia nei confronti dell'Autorità giudiziaria previste dall'articolo 110 del Codice antimafia, compiti che verranno svolti dall'Agenzia con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **Articolo 18 (Revisione della dotazione organica di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)** L'articolo reca disposizioni per la *revisione della dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. In particolare, la disposizione interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introducendo taluni interventi di novella sull'articolo 113 e 113-bis del codice antimafia e prevedendo il nuovo articolo 113-ter in materia di incarichi speciali.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda la prevista possibilità, introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18, che l'Agenzia si avvalga per l'assolvimento dei propri compiti, anche dell'Agenzia per la coesione territoriale sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, si rappresenta che l'intervento è da ricondursi nell'ambito delle risorse già assegnate dall'articolo 118 per il funzionamento dell'Ente.

Circa le ulteriori modifiche recate all'articolo 113 -bis dalla lettera b) del citato comma 1 in materia di ampliamento della dotazione organica, si rappresenta che al trattamento retributivo del personale si provvede, per la quota parte corrispondente alle trenta unità della dotazione organica con le risorse già disponibili a legislazione vigente. La suddetta copertura viene utilizzata anche per la stipula di contratti a tempo determinato tra cui anche quelli per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali. Si evidenzia inoltre che le risorse di cui al citato articolo 118, da destinarsi sia alle spese di funzionamento che di personale

potranno, peraltro, essere utilmente ridistribuite all'esito degli interventi di soppressione delle attuali sedi secondarie.

Per il restante personale, che transiterà secondo le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse derivanti dalla soppressione, per ciascuna unità transitata, del posto in organico dell'amministrazione di rispettiva appartenenza, con conseguente trasferimento al bilancio dell'Agenzia delle relative disponibilità finanziarie.

In merito agli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo articolo 113-ter è previsto che le dieci unità di personale con qualifica dirigenziale o equiparata appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle Forze di polizia nonché ad enti pubblici economici venga collocato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in posizione di comando o distacco, ad eccezione di quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale è previsto il fuori ruolo.

Per tale personale gli oneri relativi al trattamento economico fisso, continuativo e accessorio sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza. L'Agenzia provvederà al rimborso all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 118.

Tali costi sono specificati nelle allegate Tabelle che riportano dettagliatamente gli oneri accessori sia per quanto riguarda il personale della carriera prefettizia (all. n. 2) sia per quanto concerne il personale dirigenziale di II fascia (all. n. 3).

Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica invece la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 secondo la quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando di tale personale è posta interamente a carico delle amministrazioni utilizzatrici. A tal fine si allegano le unite schede (all. n. 4 e n. 5) concernenti rispettivamente il trattamento economico fondamentale ed accessorio relativo alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore dei ruoli della Polizia di Stato.

I dati relativi al trattamento economico fondamentale possono essere considerati analoghi a quelli delle corrispondenti qualifiche delle altre FF.PP., sia ad ordinamento civile che militare (es. qualifiche di colonnello e di generale di brigata per l'Arma dei Carabinieri). Gli importi relativi al trattamento accessorio sono invece riferibili alla sola Polizia di Stato e sono calcolati come valore medio degli emolumenti accessori risultanti dal conto annuale 2012 (ultimo disponibile).

Per il costo complessivo del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale equiparato relativo al comparto sicurezza-difesa, si fa riferimento agli importi riportati nella Tabella allegata alla relazione tecnica della Legge di stabilità 2013 relativa al soppresso contingente di 100 unità di personale in posizione di comando o altro provvedimento che, ad ogni buon fine, si allega (all. n. 6).

Dall'analisi delle suddette Tabelle e dei relativi importi appare dunque evidente che i citati oneri per il previsto contingente, fino ad un massimo di 10 unità, troveranno adeguata copertura nell'ambito e nei limiti delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 118 che, per il trattamento accessorio del precedente contingente delle 100 unità di personale, aveva previsto una somma pari a 1,272 milioni di euro.

- **Articolo 19 (Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)** Le norme prevedono l'ampliamento delle ipotesi di applicabilità dell'istituto della cosiddetta "confisca allargata" anche nei casi di condanna per reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e alla attività di traffico illecito di rifiuti, nonché la specifica preclusione in ordine alla possibilità di danaro provento o reimpiego di evasione fiscale. La norma prevede altresì che eventuali terzi, titolari formali dei beni sequestrati debbano essere, a tutela dei loro diritti difensivi, citati nel processo di cognizione. *L'applicazione della norma non determina ricadute finanziarie a carico del bilancio dello Stato.*
- **Articolo 20 (Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)** La norma disciplina il regime della cosiddetta "confisca allargata" in esito alla estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato, successiva alla

- pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio. *Non si rilevano effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.*
- **Articolo 21 (Istituzione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”)** Le disposizioni fissano nella data del 21 marzo di ogni anno la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che non costituisce, peraltro, festività nazionale, prevedendo in tale occasione l’organizzazione di manifestazioni pubbliche ed incontri commemorativi, nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
 - **Articolo 22 (Permessi straordinari di lavoro).** Le norme prevedono il rilascio, da parte del Ministero dell’interno, di un attestato di “testimone della memoria storica” alle vittime o ai familiari superstiti di reati di tipo mafioso, di terrorismo e di stragi, con la possibilità di fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle iniziative intraprese sui temi della memoria storica e dell’impegno contro le mafie e il terrorismo. La fruizione dei permessi retribuiti, previsti nel limite delle 100 ore individuali, seppur configurabile come “costi figurativi”, per le amministrazioni pubbliche, *non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico di questa amministrazione.* Le ore di permesso fruite saranno recuperate dai dipendenti e, pertanto, dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
 - **Articolo 23 (Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)** La norma prevede la possibilità di procedere al cambiamento delle generalità dei soggetti che rendono dichiarazioni nella veste di vittima di reato, persona informata sui fatti o testimone per taluno dei reati di cui all’articolo 51, comma 3 – bis del c.p.p. *Gli adempimenti connessi potranno essere espletati con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*
 - **Articolo 24 (Disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso).** Le misure previste conseguono obiettivi di risparmio delle risorse assegnate al Fondo, unitamente alla razionalizzazione delle procedure volte alla corresponsione dei benefici in termini di semplificazione, economicità e di efficacia, in quanto

viene ad essere preclusa la concessione del beneficio previsto dalla legge n. 512/1999 in casi attualmente non considerati dalla normativa vigente e lasciati alla discrezionalità dell'amministrazione procedente.

- Articolo 25 (Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di intervento ordinamentale volto ad incidere sulle modalità di gestione delle procedure di evidenza pubblica e che, anzi, è suscettibile di determinare economie di scala grazie al ricorso obbligatorio a forme unificate e semplificate di gestione degli appalti pubblici.

- Articolo 26 (Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Le disposizioni dell'articolo 143 del TUEL, come riformulate, non presentano profili di maggiore onerosità finanziaria.

- Articolo 27 (Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Le disposizioni recano modifiche all'articolo 144 del TUEL nell'ottica di una maggiore professionalizzazione della funzione commissariale per i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. L'intervento si caratterizza per una spiccata valenza ordinamentale e, laddove procede a strutturare presso il Ministero dell'interno un nucleo *ad hoc* di funzionari prefettizi esclusivamente dedicati alla gestione presso i comuni di maggiore dimensione demografica, lo fa senza ampliamento dei ruoli organici e senza introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, viene espressamente richiamata la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del d. lgs. 19 maggio 2000, n. 139 che assicura la neutralità finanziaria dei collocamenti in disponibilità dei funzionari prefettizi, attraverso il "congelamento" di un numero di posti di funzione nella qualifica iniziale della carriera che sia equivalente dal punto di vista finanziario. Quanto agli appartenenti alla carriera prefettizia già titolari di un autonomo posto di funzione e chiamati a svolgere le funzioni commissariali a causa dell'indisponibilità di unità di personale assegnato al nucleo, i medesimi assicurano lo svolgimento degli ulteriori compiti mantenendo l'incarico dirigenziale di cui sono titolari. Va comunque, sottolineato che la determinazione dei criteri e delle modalità del trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea sono rimessi ad un successivo decreto del Ministro dell'interno da adottare

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È stabilito, infine, che ai componenti del Comitato di sostegno e monitoraggio, organismo del quale è previsto il possibile ampliamento a professionalità esterne all'Amministrazione dell'interno (magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti statali), non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.

- Articolo 28 (Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Il riformulato articolo 145 del TUEL, che non modifica l'originaria ampiezza e natura delle gestioni commissariali, attualizza l'indicazione della copertura finanziaria attraverso il richiamo al disposto dell'articolo 1, comma 706, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) con il quale era stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per la copertura degli oneri complessivamente derivanti dallo stesso articolo, ivi compresi quelli relativi all'eventuale prolungato avvalimento del personale temporaneamente assegnato. Per il 2014 tale somma è stata oggetto di riduzione in quanto il capitolo 1326/PG2, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, è stato considerato quale capitolo rimodulabile.

Come sopra ricordato, inoltre, la disciplina del trattamento economico dei componenti della commissione e del personale amministrativo e tecnico assegnato in via temporanea verrà definita da un successivo provvedimento ministeriale entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1326 Pg. 2.

Con riferimento al comma 2 lettera b) in materia di procedure di mobilità, si conferma che queste avverranno nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente disciplina vincolistica in materia di spese di personale.

Riguardo al comma 9, che consente agli enti locali di potersi avvalere di personale esterno, per un periodo non superiore a 24 mesi, si rappresenta la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.


- Articolo 29 (Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) La disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale.

- **Articolo 30 (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231) e Articolo 31 (Modifiche decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)** Le disposizioni di cui ai presenti articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; anzi la prevista applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate all'articolo 31 comma 1 lettere l), m) e n) sono suscettibili di determinare un maggior gettito per l'erario seppur allo stato non quantificabile.
- **Articolo 32 (Disciplina transitoria)** La disposizione, volta ad introdurre una disciplina transitoria per l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una norma che limita competenze già attribuite all'Agenzia dalla normativa vigente e per le quali sussiste già idonea copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



31 OTT. 2014

ALLEGATO 1

ANNO 2013COMPETENZE ACCESSORIE:

1. Compenso per Lavoro Straordinario	€ 290.119,35
2. Oneri Riflessi su Compenso Lavoro Straordinario :	
✓ Contributi Previdenziali ed Assistenziali	€ 70.125,09
✓ IRAP	€ 24.612,77
3. Buoni Pasto Attribuiti nr. 11.262 del valore nominale cadauno di € 7,00	€ 78.834,00
4. Premio per la Produttività	€ 230.000,00
TOTALE	€ 693.691,21

I predetti dati contabili si riferiscono a nr. 91 (novantuno) unità di personale non dirigente ed a nr. 3 (tre) unità di personale dirigente in servizio alla data del 31/12/2013 . A tali dati devono essere inoltre aggiunti gli importi relativi alle altre indebiti accessorie (es. indennità di amministrazione, indennità di comparto, ecc.) da rimborsare alle Amministrazioni di appartenenza per quel personale in servizio ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D.Lgs. 159/2011 e in cui quantificazione è in corso di definizione, posto che diverse Amministrazioni, ad oggi, non hanno fornito il dato richiesto.

COSTI DI FUNZIONAMENTO " delle nr. 5 (cinque) sedi di questa Agenzia Nazionale :

Sede Principale di Reggio Calabria (Bene immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune di Reggio di Calabria) :	€ 8.199,21
❖ Energia Elettrica	€ 5.747,34
❖ Servizio di Pulizia	€ 1.214,50
❖ Impianto Rilevazione Fumi	€ 91,50
❖ Impianto di Ascensore (per mesi due)	€ 114,82
❖ Manutenzione Estintori	
❖ Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU-TARES) - in corso di quantificazione	
❖ Consumi Idrici - in corso di quantificazione	
TOTALE	€ 15.367,37



Sede Secondaria di Palermo (Bene immobile definitivamente confiscato, acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato e destinato all'ANBSC):

❖ Energia Elettrica	€ 7.827,65
❖ Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU-TARES)	€ 2.458,00
❖ Servizio di Pulizia	€ 3.240,61
❖ Oneri Condominiali (comprensivo di consumi idrici, di ascensore e di oneri straordinari)	€ 2.497,71
TOTALE	€ 16.023,97

Sede Secondaria di Milano (Bene immobile definitivamente confiscato, acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato e destinato all'ANBSC):


❖ Energia Elettrica	€ 1.937,00
❖ Servizio di Pulizia	€ 2.873,19
❖ Oneri Condominiali (comprensivo di consumi idrici, di ascensore e di oneri straordinari)	€ 11.161,57
TOTALE	€ 15.971,76

Sede Secondaria di Napoli (Bene immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal Ministero della Giustizia):

❖ Servizio di Pulizia	€ 2.448,00
❖ Energia Elettrica - In corso di installazione contatore elettrico	
TOTALE	€ 2.448,00

Sede Secondaria di Roma (Locazione Passiva con BNL - Gruppo BNP Paribas cessionario del contratto di locazione dall'Amministrazione Provinciale di Roma fino al 15 maggio 2014. Da tale data sarà utilizzato un bene immobile definitivamente confiscato, acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato e destinato all'ANBSC):

❖ Canone di Locazione	€ 293.000,00
❖ Energia Elettrica	€ 6.504,79
❖ Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU-TARES)	€ 10.564,42
❖ Servizio di Pulizia	€ 9.605,57
TOTALE	€ 319.674,78



DAL 1° GENNAIO 2012

ALLEGATO 2

Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
 STRUMENTALI E FINANZIARIE
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
 Ufficio I - Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei giudicati contabili
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' DELLA
CARRIERA PREFETTIZIA (D.P.R. 105/2011)

QUALIFICA	RS	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13 ^a	IVC	INDENNITA' LEGGE N. 121/81 rivalutata dal 01/01/2010 comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONI E DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13 ^a 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
	A Part. Rilev.	94.478,00	708,63	16.392,78	40.786,00	11.763,90	164.129,31	61.393,63	225.522,84	
	A	94.478,00	708,63	16.392,78	37.083,00	11.763,90	160.426,31	59.972,32	220.398,63	
PREFETTO PP01	B Part. Rilev.	94.478,00	708,63	16.392,78	35.298,00	10.163,70	157.041,11	58.763,97	215.805,08	214.647,82
	B	94.478,00	708,63	16.392,78	32.093,00	10.163,70	153.836,11	57.533,69	211.370,00	
	C	94.478,00	708,63	16.392,78	25.886,00	8.175,60	145.641,01	54.501,54	200.142,55	
	D Part. Rilev.	62.534,00	469,04		26.630,00	8.174,70	97.807,74	37.074,29	134.882,03	
	D	62.534,00	469,04		24.426,00	8.174,70	95.603,74	36.228,39	131.832,13	
	E Part. Rilev.	62.534,00	469,04		21.711,00	7.119,90	91.833,94	34.841,46	126.675,40	129.395,26
	E	62.534,00	469,04		19.916,00	7.119,90	90.038,94	34.152,53	124.191,47	
	F Part. Rilev.	45.003,00	337,48		17.289,00	5.175,90	67.805,38	25.729,71	93.535,09	
	F	45.003,00	337,48		16.006,00	5.175,90	66.522,38	25.237,30	91.759,68	89.923,37
	G	45.003,00	337,48		11.870,00	3.999,60	61.210,08	23.265,25	84.475,33	
Consiglier e PP04		36.002,40	270,01				36.272,41	13.921,35	50.193,76	

Per la carriera prefettizia con le risorse del Fondo (accessorio) vengono stabilite l'indennità posizione (parte fissa e parte variabile), indennità di risultato e secondi incartochi.

Come trattamento fondamentale devo considerare la voce stipendio e la 12/181

ALLEGATO 3

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II° FASCIA

QUALIFICA	STIPENDIO annuo lordo complessivo della 13 ^a - dal 01/01/2009	IVC	RETRIBUZIONE PARTE FISSA complessivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE complessivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE E DI RISULTATO complessivo di 13 ^a	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
DIRIGENTE II° FASCIA I° FASCIA	43.310,90	324,87	12.155,61	25.637,23	11.867,00	93.295,61	35.132,81	128.428,42	
DIRIGENTE II° FASCIA II° FASCIA	43.310,90	324,87	12.155,61	19.790,23	10.030,00	85.611,61	32.288,03	117.899,64	115.231,80
DIRIGENTE II° FASCIA III° FASCIA	43.310,90	324,87	12.155,61	9.497,23	6.798,00	72.086,61	27.280,71	99.367,32	

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 DEFINATA CON DM DEL 16 OTTOBRE 2013

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE ANNO 2010 DEFINITA CON DM DEL 18 FEBBRAIO 2013

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE
 PERIODO
 QUALIFICA
 DIRIGENTE SUPERIORE

VOCI INDICENTRALE	PERIODO	TRATTAMENTO ECONOMICO			DIRIGENTI SENZA AMMINISTRAZIONE			Totale trattamento economico	Totale trattamento economico con amministrazione	Totale trattamento economico con amministrazione (previdenziale)	Totale trattamento economico con amministrazione (previdenziale)	Totale trattamento economico con amministrazione (previdenziale)
		FONDAZIONALE	ACCESSORIO	FONDAZIONALE	ACCESSORIO	FONDAZIONALE	ACCESSORIO					
1	PIECA											
2	STIPENDIO FISSO											
3	INDENNITA' DI CARTELLO											
4	INDENNITA' DI CARTELLO											
5	INDENNITA' DI CARTELLO											
6	INDENNITA' DI CARTELLO											
7	INDENNITA' DI CARTELLO											
8	INDENNITA' DI CARTELLO											
9	INDENNITA' DI CARTELLO											
10	INDENNITA' DI CARTELLO											
11	INDENNITA' DI CARTELLO											
12	INDENNITA' DI CARTELLO											
13	INDENNITA' DI CARTELLO											
14	INDENNITA' DI CARTELLO											
15	INDENNITA' DI CARTELLO											
16	INDENNITA' DI CARTELLO											
17	INDENNITA' DI CARTELLO											
18	INDENNITA' DI CARTELLO											
19	INDENNITA' DI CARTELLO											
20	INDENNITA' DI CARTELLO											
21	INDENNITA' DI CARTELLO											
22	INDENNITA' DI CARTELLO											
23	INDENNITA' DI CARTELLO											
24	INDENNITA' DI CARTELLO											
25	INDENNITA' DI CARTELLO											
26	INDENNITA' DI CARTELLO											
27	INDENNITA' DI CARTELLO											
28	INDENNITA' DI CARTELLO											
29	INDENNITA' DI CARTELLO											
30	INDENNITA' DI CARTELLO											
31	INDENNITA' DI CARTELLO											
32	INDENNITA' DI CARTELLO											
33	INDENNITA' DI CARTELLO											
34	INDENNITA' DI CARTELLO											
35	INDENNITA' DI CARTELLO											
36	INDENNITA' DI CARTELLO											
37	INDENNITA' DI CARTELLO											
38	INDENNITA' DI CARTELLO											
39	INDENNITA' DI CARTELLO											
40	INDENNITA' DI CARTELLO											
41	INDENNITA' DI CARTELLO											
42	INDENNITA' DI CARTELLO											
43	INDENNITA' DI CARTELLO											
44	INDENNITA' DI CARTELLO											
45	INDENNITA' DI CARTELLO											
46	INDENNITA' DI CARTELLO											
47	INDENNITA' DI CARTELLO											
48	INDENNITA' DI CARTELLO											
49	INDENNITA' DI CARTELLO											
50	INDENNITA' DI CARTELLO											
51	INDENNITA' DI CARTELLO											
52	INDENNITA' DI CARTELLO											
53	INDENNITA' DI CARTELLO											
54	INDENNITA' DI CARTELLO											
55	INDENNITA' DI CARTELLO											
56	INDENNITA' DI CARTELLO											
57	INDENNITA' DI CARTELLO											
58	INDENNITA' DI CARTELLO											
59	INDENNITA' DI CARTELLO											
60	INDENNITA' DI CARTELLO											
61	INDENNITA' DI CARTELLO											
62	INDENNITA' DI CARTELLO											
63	INDENNITA' DI CARTELLO											
64	INDENNITA' DI CARTELLO											
65	INDENNITA' DI CARTELLO											
66	INDENNITA' DI CARTELLO											
67	INDENNITA' DI CARTELLO											
68	INDENNITA' DI CARTELLO											
69	INDENNITA' DI CARTELLO											
70	INDENNITA' DI CARTELLO											
71	INDENNITA' DI CARTELLO											
72	INDENNITA' DI CARTELLO											
73	INDENNITA' DI CARTELLO											
74	INDENNITA' DI CARTELLO											
75	INDENNITA' DI CARTELLO											
76	INDENNITA' DI CARTELLO											
77	INDENNITA' DI CARTELLO											
78	INDENNITA' DI CARTELLO											
79	INDENNITA' DI CARTELLO											
80	INDENNITA' DI CARTELLO											
81	INDENNITA' DI CARTELLO											
82	INDENNITA' DI CARTELLO											
83	INDENNITA' DI CARTELLO											
84	INDENNITA' DI CARTELLO											
85	INDENNITA' DI CARTELLO											
86	INDENNITA' DI CARTELLO											
87	INDENNITA' DI CARTELLO											
88	INDENNITA' DI CARTELLO											
89	INDENNITA' DI CARTELLO											
90	INDENNITA' DI CARTELLO											
91	INDENNITA' DI CARTELLO											
92	INDENNITA' DI CARTELLO											
93	INDENNITA' DI CARTELLO											
94	INDENNITA' DI CARTELLO											
95	INDENNITA' DI CARTELLO											
96	INDENNITA' DI CARTELLO											
97	INDENNITA' DI CARTELLO											
98	INDENNITA' DI CARTELLO											
99	INDENNITA' DI CARTELLO											
100	INDENNITA' DI CARTELLO											
101	INDENNITA' DI CARTELLO											
102	INDENNITA' DI CARTELLO											
103	INDENNITA' DI CARTELLO											
104	INDENNITA' DI CARTELLO											
105	INDENNITA' DI CARTELLO											
106	INDENNITA' DI CARTELLO											
107	INDENNITA' DI CARTELLO											
108	INDENNITA' DI CARTELLO											
109	INDENNITA' DI CARTELLO											
110	INDENNITA' DI CARTELLO											
111	INDENNITA' DI CARTELLO											
112	INDENNITA' DI CARTELLO											
113	INDENNITA' DI CARTELLO											
114	INDENNITA' DI CARTELLO											
115	INDENNITA' DI CARTELLO											
116	INDENNITA' DI CARTELLO											
117	INDENNITA' DI CARTELLO											
118	INDENNITA' DI CARTELLO											
119	INDENNITA' DI CARTELLO											
120	INDENNITA' DI CARTELLO											
121	INDENNITA' DI CARTELLO											
122	INDENNITA' DI CARTELLO											
123	INDENNITA' DI CARTELLO											
124	INDENNITA' DI CARTELLO											
125	INDENNITA' DI CARTELLO											
126	INDENNITA' DI CARTELLO											
127	INDENNITA' DI CARTELLO											
128	INDENNITA' DI CARTELLO											
129	INDENNITA' DI CARTELLO											
130	INDENNITA' DI CARTELLO											
131	INDENNITA' DI CARTELLO											
132	INDENNITA' DI CARTELLO											
133	INDENNITA' DI CARTELLO											
134	INDENNITA' DI CARTELLO											
135	INDENNITA' DI CARTELLO											
136	INDENNITA' DI CARTELLO											
137	INDENNITA' DI CARTELLO											
138	INDENNITA' DI CARTELLO											
139	INDENNITA' DI CARTELLO											
140	INDENNITA' DI CARTELLO											
141	INDENNITA' DI CARTELLO											
142	INDENNITA' DI CARTELLO											
143	INDENNITA' DI CARTELLO											
144	INDENNITA' DI CARTELLO											
145	INDENNITA' DI CARTELLO											
146	INDENNITA' DI CARTELLO											
147	INDENNITA' DI CARTELLO											
148	INDENNITA' DI CARTELLO											
149	INDENNITA' DI CARTELLO											
150	INDENNITA' DI CARTELLO											
151	INDENNITA' DI CARTELLO											
152	INDENNITA' DI CARTELLO											
153	INDENNITA' DI CARTELLO											
154	INDENNITA' DI CARTELLO											
155	INDENNITA' DI CARTELLO											
156	INDENNITA' DI CARTELLO											
157	INDENNITA' DI CARTELLO											
158	INDENNITA' DI CARTELLO											
159	INDENNITA' DI CARTELLO											
160	INDENNITA' DI CARTELLO											
161	INDENNITA' DI CARTELLO											
162	INDENNITA' DI CARTELLO											
163	INDENNITA' DI CARTELLO											
164	INDENNITA' DI CARTELLO											
165	INDENNITA' DI CARTELLO											
166	INDENNITA' DI CARTELLO											
167	INDENNITA' DI CARTELLO											
168	INDENNITA' DI CARTELLO											
169	INDENNITA' DI CARTELLO											
170	INDENNITA' DI CARTELLO											
171	INDENNITA' DI CARTELLO											

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE PENALE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRI TESTI NORMATIVI PER UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE DEL FENOMENO CORRUTTIVO DELLE ACCUMULAZIONI ILLECITE DI RICCHEZZA DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE MAFIOSA. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEI CONTRATTI PUBBLICI E NELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 1.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

Art. 2.

*(Associazioni di tipo mafioso,
anche straniere)*

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale, in materia di autoriciclaggio, e modifica all'articolo 648-quater del codice penale, in materia di confisca)

1. Dopo l'articolo 648-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-*ter*.1. - (*Autoriciclaggio*). - Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. All'articolo 648-*quater*, commi primo e terzo, del codice penale, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-*ter* e 648-*ter*.1».

Art. 4.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destina-

tari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante*). - Gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice

civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL MEDESIMO CODICE, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI COGNIZIONE CON DETENUTI

Art. 6.

(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-*bis*, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma *4-ter*, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione».

Art. 7.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie».

CAPO III

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI
ANTIMAFIA

Art. 8.

(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Questioni concernenti la competenza per territorio)*. - 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legitti-

mati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito».

Art. 9.

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere».

Art. 10.

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».

Art. 11.

(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite

tuite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Sequestro e confisca per equivalente*). - 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 12.

(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)*. - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico

ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugna-

zioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 bis. - (*Controllo giudiziario delle aziende*). - 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti

indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera *b)* del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici

pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario».

Art. 13.

*(Trattazione prioritaria ed esclusiva.
Individuazione dei termini di deposito)*

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO V-BIS

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).*
- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Termine di redazione del provvedimento*). - 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della com-

più complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

Art. 15.

(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)*. - 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti

sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito *internet* dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto asse-

gnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 17.

(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:

1) al comma 1, dopo le parole: «in Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e la sede secondaria in Roma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fornisce supporto all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie»;

b) all'articolo 111:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) il Comitato consultivo»;

2) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«*c*) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

c) all'articolo 112:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti»;

2) al comma 4, la lettera l) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia».

Art. 18.

(Revisione della dotazione organica di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e l'Agenzia per la coesione territoriale»;

b) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 113-bis. - *(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia)*. - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e va-

lorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia»;

c) dopo l'articolo 113-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 113-*ter.* - (*Incarichi speciali*). - 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-*bis*, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al li-

mite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

CAPO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA
CONFISCA PER SPROPORZIONE AL
REDDITO O ALL'ATTIVITÀ ECONO-
MICA

Art. 19.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-

stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 2-ter:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-bis:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro,»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-ter»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinqüies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».

Art. 20.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-*quinqüies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di

procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME E MISURE DI PROTEZIONE

Art. 21.

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-*racket* e anti-mafia.

Art. 22.

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità

di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 23.

(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

Art. 24.

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-*ter*) è aggiunta la seguente:

«c-*quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI CONSEQUENTE A FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE

Art. 25.

(Modifica dell'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. L'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - *(Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante)*. - 1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 33.

2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1».

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, con le modalità disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto»;

d) al comma 9, le parole: «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di

cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente ed il ripristino della legalità, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a vice prefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del 4 per cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-quater. La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-*bis* comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

1-quinquies. Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-*bis*, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Al comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;

b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma 2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5».

Art. 28.

(Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - (*Gestione straordinaria*). - 1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:

a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;

b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero quelle concorsuali;

c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;

d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche

attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.

3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.

4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.

5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5 qualora nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.

7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di aggiudicazione o

di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime. La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.

8. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 146 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime».

CAPO VIII

MISURE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Art. 30.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valuta-

zione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente, ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e colleghi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Analisi e valutazione del rischio*). - 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività, e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e colleghi professionali.

3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) ammontare;

4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Obblighi del cliente*). - 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni ne-

cessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2. I fiduciari di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust*, e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di *trust* espressi che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono speci-

ficati i dati oggetto di comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese»;

d) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Applicazione di obblighi semplificati*). - 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell'elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.

2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

3. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

e) l'articolo 26 è abrogato;

f) all'articolo 36, il comma 6-bis è abrogato;

g) l'articolo 4 dell'allegato tecnico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Titolo II - capo I - sezione II - (*Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela*). - 1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, di cui al titolo II, capo I, sezione II, in materia

di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

2. Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 4.

3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

4. Fattori di rischio geografici:

a) altri Stati membri dell'UE;

b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi».

Art. 31.

*(Modifiche al decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109)*

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «degli articoli 60 e 301 del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, e successive modificazioni»;

2) alla lettera c), le parole: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per "risorse economiche" si intendono: "le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili

o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi”»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «a scopo di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «ed all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché all'attività»;

2) al comma 2, le parole: «12 membri» sono sostituite dalle seguenti: «14 membri»;

3) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dello sviluppo economico,», le parole: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e dopo le parole: «dall'Unità di informazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 2, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000»;

3) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 70.000».

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera c), è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati

in via non definitiva, assunte dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

